SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 78**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A2417

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola allievi finanzieri di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenete le norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786, e successive modificazioni, con il quale è stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la delibera n. 1020 del 16 novembre 1995 con la quale la giunta comunale di Macerata ha deciso di donare la bandiera di istituto militare alla locale Scuola allievi finanzieri (ausiliari);

Vista l'autorizzazione concessa dal Ministro delle finanze ad accettare l'offerta avanzata dal comune di Macerata;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola allievi finanzieri (ausiliari) di Macerata della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

È concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola allievi finanzieri (ausiliari) di Macerata della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

VISCO, *Ministro delle finanze*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

97A2597

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il quadro E della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con il quale è stata determinata la dotazione organica dei dirigenti dell'Istituto agronomico d'Oltremare del Ministero degli affari esteri in quattro unità, di cui un dirigente generale di livello C, un dirigente superiore e due primi dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 128, con il quale sono state individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze dell'Amministrazione degli affari esteri nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: VIII, n. 13; VII, n. 14; VI, n. 12; V, n. 5; IV, n. 6; III, n. 1, per complessive n. 51 unità;

Visto il decreto del direttore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze in data 24 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1995, registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 23, ed il decreto del Ministro degli affari esteri in data 16 dicembre 1996, a conferma del precedente, con i quali si è proceduto, in applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto 1993, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri nelle seguenti misure, distinte per categorie e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 1; dirigente superiore, n. 1; primo dirigente, n. 2; nona qualifica funzionale, n. 5; ottava qualifica funzionale, n. 8; settima qualifica funzionale, n. 14; sesta qualifica funzionale, n. 5; quinta qualifica funzionale, n. 9; quarta qualifica funzionale, n. 4; terza qualifica funzionale, n. 6, per un complesso di 55 unità di cui 4 dirigenti;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base della metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. UOPA/11928 del 21 marzo 1995, il cui esito, con la quantificazione della proposta di dotazioni organiche del personale, è stato portato dal Ministro degli affari esteri a conoscenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP con nota n. 12033 del 16 dicembre 1996;

Atteso che alla proposta di dotazioni organiche del personale di cui alla nota sopra citata, a firma del Ministro degli affari esteri, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 21 gennaio 1997 della Conferenza di servizi convocata dal Ministro per la funzione pubblica con telefax n. 19433 del 10 gennaio 1997, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce il quadro E della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la tabella *A* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, la tabella allegata al decreto del direttore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze in data 24 marzo 1995, confermata dal decreto del Ministro degli affari esteri del 16 dicembre 1996, citati nella premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 febbraio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65

TABELLA *A*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Dirigente generale di livello C	1
Dirigente	2
Totale ...	2
Totale personale dirigenziale ...	3

QUALIFICHE FUNZIONALI

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	1
248/A	Direttore agrario	5
	Totale ...	6
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	1
248	Funzionario agrario	7
265	Bibliotecario	1
	Totale ...	9
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	3
203	Capo tecnico	3
249	Collaboratore agrario	4
266	Collaboratore bibliotecario	1
	Totale ...	11
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	2
147	Assistente tecnico di laboratorio di analisi	2
	Totale ...	4
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	4
251	Tecnico agrario specializzato	1
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	4
	Totale ...	9
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
208	Telefonista telescriventista opeartore radio	1
252	Tecnico agrario	1
	Totale ...	4
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
253	Addetto alle lavorazioni agrarie	1
	Totale ...	4
	Totale qualifiche dirigenziali ...	3
	Totale qualifiche funzionali ...	47
	Totale generale personale ...	50

97A2598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1365/FPC del 13 febbraio 1988 recante «interventi urgenti nel comune e nella provincia di Sondrio per il ripristino di opere pubbliche colpite dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987». (Ordinanza n. 2527).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1365/FPC del 13 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1988, con la quale è stata assegnata all'amministrazione comunale di Sondrio la somma complessiva di L. 5.390.000.000 per il ripristino di opere pubbliche colpite dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987;

Considerato che, alla data odierna, le opere di cui alla citata ordinanza n. 1352/FPC risultano completate con una spesa di L. 4.812.000.000 ed una conseguente economia di L. 578.000.000 e che l'ultima erogazione risale al mese di giugno 1994;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di L. 5.390.000.000, disposta con la predetta ordinanza n. 1365/FPC, L. 4.812.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 5.390.000.000 disposta in favore dell'amministrazione comunale di Sondrio, ai sensi dell'ordinanza n. 1365/FPC del 13 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1988, è ridotta a L. 4.812.000.000.

2. La differenza di L. 578.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2503

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1652/FPC del 10 febbraio 1989 recante «interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castiglione Olona, in provincia di Varese». (Ordinanza n. 2528).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1652/FPC del 10 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 1989, con la quale è stata assegnata all'amministrazione comunale di Castiglione Olona, in provincia di Varese, la somma complessiva di L. 1.726.459.551 per fronteggiare l'emergenza idrica nel medesimo comune, di cui L. 826.459.551 recuperabili con mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 1) e L. 900.000.000 a

valere sui fondi di cui all'art. 17 del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (art. 2);

Considerato che, alla data odierna, le opere di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 1652/FPC risultano completate con una economia di L. 430.302.805 e che l'ultima erogazione risale al mese di agosto 1995;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di L. 900.000.000 disposta con l'art. 2 della predetta ordinanza n. 1652/FPC, a L. 469.697.195;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 900.000.000 disposta in favore dell'amministrazione comunale di Castiglione Olona (Varese), ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1652/FPC del 10 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 1989, è ridotta a L. 469.697.195.

2. La differenza di L. 430.302.805 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2502

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 2100/FPC del 6 marzo 1991 recante «interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cavaria con Premezzo in provincia di Varese». (Ordinanza n. 2530).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell 'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2100/FPC del 6 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 1991, con la quale è stata assegnata all'amministrazione comunale di Cavaria con Premezzo la somma complessiva di lire 1 miliardo per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel medesimo comune;

Vista la nota n. 4147 del 21 febbraio 1997 con la quale la regione Lombardia comunica l'esito della verifica della situazione contabile relativa ad interventi di protezione civile disposti con provvedimenti derogatori ed ormai ultimati;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Considerato che, secondo quanto rappresentato dalla regione Lombardia con la summenzionata nota n. 4147 del 21 febbraio 1997, alla data odierna le opere di cui alla citata ordinanza n. 2100/FPC risultano completate con una spesa di L. 966.000.000 ed una conseguente economia di L. 34.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di lire 1 miliardo, disposta con la predetta ordinanza n. 2100/FPC, a L. 966.000.000;

Su proposta del Sottosegretario dì Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 1 miliardo disposta in favore dell'amministrazione comunale di Cavaria con Premezzo, ai sensi dell'ordinanza n. 2100/FPC del 6 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 1991, è ridotta a L. 966.000.000.

2. La differenza di L. 34.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2501

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1217/FPC del 23 ottobre 1987 recante «misure dirette al ripristino di infrastrutture civili e di servizi nel comune di Valdisotto (Sondrio) colpito dalla alluvione del luglio 1987 in Valtellina». (Ordinanza n. 2532).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1217/FPC del 23 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, con la quale è stata assegnata all'amministrazione comunale di Valdisotto (Sondrio) la somma complessiva di L. 3.670.000.000 per il ripristino di infrastrutture civili e di servizi nel comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, le opere di cui alla menzionata ordinanza n. 1217/FPC risultano completate con una spesa di L. 3.521.000.000 ed una conseguente economia di L. 149.000.000 e che l'ultima erogazione risale al novembre 1994;

Considerato altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1986, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di L. 3.670.000.000 disposta con la predetta ordinanza n. 1217/FPC, a L. 3.521.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 3.670.000.000 in favore dell'amministrazione comunale di Valdisotto (Sondrio), ai sensi dell'ordinanza n. 1217/FPC del 23 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, è ridotta a L. 3.521.000.000;

2. La differenza di L. 149.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2506

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1229/FPC del 28 ottobre 1987 recante «misure dirette al ripristino di opere per la difesa del suolo nel comune di Valdisotto (Sondrio) colpito dalla alluvione del luglio 1987 in Valtellina». (Ordinanza n. 2533).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1229/FPC del 28 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, con la quale è stata assegnata all'amministrazione comunale di Valdisotto (Sondrio) la somma complessiva di L. 4.500.000.000 per il ripristino di muretti di contenimento in località Rio Valloccia, Rio Vallecetta e per la costruzione di paravalanghe in località Val Novalena;

Considerato che, alla data odierna, le opere di cui alla menzionata ordinanza n. 1229/FPC risultano completate con una spesa di L. 4.404.000.000 ed una conseguente economia di L. 96.000.000 e che l'ultima erogazione risale, peraltro, al mese di luglio 1995;

Considerato altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di L. 4.500.000.000 disposta con la predetta ordinanza n. 1229/FPC, a L. 4.404.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 4.500.000.000 disposta in favore dell'amministrazione comunale di Valdisotto, ai sensi dell'ordinanza n. 1229/FPC del 28 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, è ridotta a L. 4.404.000.000;

2. La differenza di L. 96.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2507

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1809/FPC del 17 ottobre 1989 recante «ulteriore prosecuzione dei compiti di monitoraggio delle zone franose nella provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali dell'estate-autunno 1987». (Ordinanza n. 2537).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1809/FPC del 17 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1989, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma di lire 1 miliardo per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione degli impianti di monitoraggio delle zone franose della provincia di Sondrio;

Considerato che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati con fondi della regione;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla predetta ordinanza venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che, alla data odierna, non risultano erogazioni a valere sulla citata assegnazione e che i fondi sono tuttora disponibili sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di revocare l'assegnazione di lire 1 miliardo disposta con la predetta ordinanza n. 1809/FPC;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 1 miliardo disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1809/FPC del 17 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1989, è revocata.

2. Il predetto importo di lire 1 miliardo è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2505

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1650/FPC del 7 febbraio 1989 recante prosecuzione dei compiti di monitoraggio delle zone franose nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 2538).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1650/FPC del 7 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1989, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di lire 1 miliardo per la prosecuzione del monitoraggio delle zone franose nella provincia di Sondrio;

Considerato che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati con fondi della regione;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 1650/FPC venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che non risultano erogazioni a valere sulla citata ordinanza n. 1650/FPC e che i relativi fondi sono tuttora disponibili sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'intera assegnazione di lire 1 miliardo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 1 miliardo, disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1650/FPC del 7 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1989, è revocata;

2. Il predetto importo di lire 1 miliardo è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del dereto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2504

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1257/FPC del 17 novembre 1987 relativa all'affidamento all'ufficio di protezione civile della regione Lombardia delle attività di controllo e coordinamento del sistema di monitoraggio nelle zone della Valtellina danneggiate dalle avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 2539).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1257/FPC del 17 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, con la quale sono state stanziate lire 3 miliardi per far fronte agli oneri connessi con le attività di controllo e coordinamento del sistema di monitoraggio nelle zone della Valtellina danneggiate dalle avversità atmosferiche del luglio 1987;

Considerato che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati con fondi della regione;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 1257/FPC venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che, a valere su detto stanziamento, non risultano effettuate erogazioni e che le relative somme sono disponibili sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'assegnazione di lire 3 miliardi, disposta con la predetta ordinanza n. 1257/FPC;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 3 miliardi di cui all'ordinanza n. 1257/FPC del 17 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, è revocata.

2. Il predetto importo di lire 3 miliardi è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2508

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 133.258.430 di cui all'ordinanza n. 1276/FPC del 26 novembre 1987 concernente interventi diretti al ripristino dei danni in zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio-agosto 1987 nelle regioni Toscana ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 2545).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1276/FPC del 26 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 12 dicembre 1987, con la quale è stata assegnata alla prefettura di Massa Carrara la somma di L. 11.905.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti al ripristino dei danni in alcuni comuni della provincia di Massa Carrara colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 133.258.430;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 133.258.430 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1276/FPC del 26 novembre 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2599

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 1.755.290 di cui all'ordinanza n. 2153/FPC del 25 luglio 1991 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Massa Marittima. (Ordinanza n. 2550).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2153 del 25 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 1991, con la quale è stata assegnata alla sezione distaccata di Grosseto del provvedimento regionale alle opere pubbbliche della Toscana la somma di L. 850.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Massa Marittima (Grosseto);

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 1.755.290;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 1.755.290 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2153/FPC del 25 luglio 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2600

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 15.588.528.350 di cui all'ordinanza n. 1582/FPC del 20 ottobre 1988 concernente interventi volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 9 e 10 novembre 1987 nella provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2551).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1582 del 20 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 1988, con la quale è stata assegnata alla regione Toscana la somma di 44 miliardi per assicurare gli interventi volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 9 e 10 novembre 1987 nella provincia di Grosseto;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 15.588.528.350;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 15.588.528.350 assegnata alla regione Toscana di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1582/FPC del 20 ottobre 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2601

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1997.

Modalità per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 62-*bis* della legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visto l'art. 3, comma 123, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che le modalità di attuazione delle norme di cui alla stessa legge sono determinate con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria invia ai soggetti indicati all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per posta ordinaria, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria, appositi questionari approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali vanno indicati i dati contabili ed extra-contabili necessari per la elaborazione degli studi di settore. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata effettivamente e prevalentemente nel corso del 1996, i detti soggetti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando copia del modello di questionario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a fornire i dati all'Amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata.

2. Non sono tenuti alla presentazione del questionario, anche se lo hanno ricevuto, i contribuenti:

a) che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1995, ricavi di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni per un ammontare superiore a lire dieci miliardi;

b) che hanno iniziato o cessato l'attività per la quale dovrebbe essere compilato il questionario successivamente al 31 dicembre 1994;

c) il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare 1996;

d) che nel periodo d'imposta 1995 o 1996 non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

3. I questionari, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inviati, utilizzando la busta ricevuta dall'Anagrafe tributaria, ai centri di servizio competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione del questionario, entro il termine indicato nei decreti di cui al comma 1. I contribuenti con domicilio fiscale in un comune appartenente alle regioni Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna, devono inviare i questionari, rispettivamente, al centro di servizio di Milano, Venezia, Pescara, Bari.

4. In alternativa alla modalità di invio prevista dal comma precedente, i dati contenuti nei questionari possono essere trasmessi su supporto magnetico anche a cura dei soggetti incaricati della tenuta delle scritture contabili dei contribuenti. In quest'ultimo caso ciascun supporto deve contenere la registrazione dei dati relativi ad almeno 10 questionari; qualora vengano presentati più supporti magnetici l'ultimo può contenere anche meno di 10 questionari. A ogni contribuente i cui dati sono stati comunicati su supporto magnetico spetta un credito d'imposta di L. 10.000 da utilizzare nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla restituzione del questionario. I supporti magnetici devono essere consegnati con apposita bolla di consegna, mod. Ba, redatta in triplice esemplare, all'ufficio delle imposte dirette nel cui ambito territoriale i soggetti che trasmettono i supporti hanno la sede o il domicilio fiscale.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite anche le specifiche tecniche ed i termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei menzionati supporti magnetici, nonché le caratteristiche della bolla di consegna. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione di supporti magnetici contenenti i programmi necessari per l'acquisizione dei suddetti dati e per la stampa del questionario nonché quelli contenenti i tracciati record degli archivi utilizzati dai programmi, in formato testo, integrabili nelle applicazioni realizzate da coloro che intendono sviluppare in proprio il software per l'acquisizione dei dati. Se la restituzione del questionario non avviene entro i termini stabiliti, i dati richiesti verranno direttamente acquisiti da parte della Guardia di finanza, presso i luoghi di esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1997

Il Ministro: VISCO

97A2620

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1997.

Determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, comma 33, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che dispone che il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 1997, fissa i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502;.

Considerato che con il comma 4 del suindicato art. 5 viene attribuito alle regioni il compito di «emanare le norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere informate ai principi del codice civile»;

Atteso che, in ottemperanza al successivo comma 5, con decreto emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità è stato predisposto lo schema di bilancio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1995, per «conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci» al quale le aziende devono attenersi per consentire «rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati»;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare nella figura del direttore generale, l'amministratore responsabile dell'attuazione di tutti i provvedimenti derivanti dalla normativa in esame;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1997 le regioni e le province autonome sono tenute a completare l'emanazione delle norme regionali per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 2.

I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in caso di inadempimento dell'attuazione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle leggi regionali di contabilità, e comunque, di ogni obbligo previsto dal codice civile nell'espletamento della gestione contabile dell'azienda, sono soggetti a sanzione.

Le regioni e province autonome, in relazione alla gravità delle inadempienze rilevate, provvedono a comminare sanzioni monetarie, mediante decurtazione del trattamento economico in godimento, nella misura massima del 10% dello stesso.

Art. 3.

Le regioni e province autonome dopo l'emanazione delle norme previste dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, verificano l'attuazione di dette norme nelle singole unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere e procedono all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 2, non prima di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di contabilità.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 52

97A2621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Santa Rita Terza», in S. Marco in Lamis.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive, eseguite dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Santa Rita Terza», con sede in S. Marco in Lamis (Foggia), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Santa Rita Terza», con sede in S. Marco in Lamis (Foggia), costituita per rogito notaio Leonardo Pia Maria Andrea Giuliani in data 19 gennaio 1977, reg. soc. 3650 tribunale di Foggia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Sica, nato a Foggia il 1° settembre 1962 e residente in Foggia in via S. Lorenzo n. 11, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2605

DECRETO 17 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro della tempesta», in Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa «Teatro della tempesta», con sede in Cosenza, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teatro della tempesta», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio Riccardo Scornajenghi in data 26 ottobre 1990, rep. 6601, reg. soc. 7401, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Fiorita Luca, nato a Cosenza il 18 marzo 1963 e residente in Cosenza, via A. Salfi, 22, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2604

DECRETO 17 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Felice», in Lecco.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Como nei confronti della società cooperativa edilizia «Felice», con sede in Lecco (Como), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente per oltre un biennio non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Felice», con sede in Lecco (Como), costituita per rogito notaio Gian Franco Condò in data 3 luglio 1984, rep. 16275/4579, reg. soc. 7383, tribunale di Lecco, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

La dott.ssa Di Donato Serenella, nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960, residente a Lurago Marinone (Como), via Volonterio n. 1, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 17 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2603

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 febbraio 1997.

Sostituzione dei decreti ministeriali 23 marzo 1983 e 11 marzo 1985 riguardanti «Determinazione delle modalità per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», il quale dispone la concessione di mutui agevolati in favore delle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e di distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983 emanato di concerto con il Ministro del tesoro, contenente «Norme di attuazione dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» ed il successivo decreto ministeriale 11 marzo 1985 che ne ha sostituito gli articoli 5 e 6;

Visti l'art. 21 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con i quali viene rifinanziato il fondo istituito dall'art. 34 della legge sopra indicata;

Visto il primo comma dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» riguardanti l'erogazione di finanziamenti assistiti da agevolazioni da parte di banche;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, relativo al trasferimento delle competenze della divisione editoria dalla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ai citati decreti ministeriali 23 marzo 1983 e 11 marzo 1985 allo scopo di assicurare una più puntuale e completa utilizzazione dei fondi stanziati, tenuto conto dell'ambito della disciplina legislativa in materia di bilancio e della complessità procedurale dell'iter di erogazione dei contributi;

Considerata, infine, l'opportunità di apportare ulteriori specificazioni agli allegati *A* e *B* del decreto di cui trattasi;

Decreta:

I decreti ministeriali 23 marzo 1983 e 11 marzo 1985 sono sostituiti dal seguente:

Art. 1.

Presentazione della domanda

La domanda per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve essere inoltrata in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice di libri, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, compilata conformemente al modello di cui all'allegato *A* e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.

Copia della stessa domanda deve essere contemporaneamente inoltrata alla banca, ai fini della concessione del finanziamento.

Art. 2.

Adempimenti della Commissione

La Commissione di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che nel prosieguo del presente decreto verrà definita con il termine Commissione senza ulteriori specificazioni, ricevuta la domanda di finanziamento, esprime il proprio parere sul contenuto culturale e scientifico dei programmi editoriali prospettati, dandone comunicazione alla banca.

Ai fini dell'accertamento del requisito del valore culturale e scientifico dei programmi editoriali, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

a) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, desunto dalla struttura metodologica, dalla originalità degli apporti e dalla capacità di approfondimento e di ricerca, dall'autorità culturale degli autori, dei collaboratori, del direttore del comitato scientifico e dall'ampiezza del corredo bibliografico;

b) qualità e impegno editoriale con riferimento alla composizione e stampa dei testi, al corredo iconografico, all'eventuale presenza di testi tradotti in lingue classiche e straniere.

Art. 3.

Adempimenti delle banche

La banca, ricevuto il parere di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, procede all'istruttoria, ai fini della concessione del finanziamento, entro e non oltre il termine di centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del suddetto parere.

I risultati dell'istruttoria vengono trasmessi alla Commissione di cui al precedente articolo, unitamente alla delibera di concessione del finanziamento.

Nella relazione istruttoria devono in particolare risultare:

a) la situazione patrimoniale dell'impresa, secondo l'unito allegato *A*;

b) la descrizione dei costi ammessi al finanziamento agevolato di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 4.

Ammissione al contributo in conto interessi

La concessione del contributo in conto interessi è deliberata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere di cui all'art. 2, ed è comunicata contestualmente sia alla banca che all'impresa.

La banca, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula con l'impresa il contratto di finanziamento entro e non oltre un periodo di centottanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Il contributo in conto interessi, nel periodo di utilizzo e preammortamento, la cui durata non può essere comunque superiore a due anni, è concesso sulle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato e, nel periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

La liquidazione e il pagamento del contributo in conto interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre). Per la prima liquidazione dovrà essere trasmessa copia del contratto di finanziamento.

Art. 5.

Documentazione di spesa

Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche idonea documentazione di spesa, consistente in fatture e/o documenti fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autentica, relativa ai programmi editoriali approvati.

È consentito altresì documentare le spese con:

a) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle spese ai programmi editoriali approvati, e che la con-

formità ai documenti originali, regolarmente saldati, e la registrazione degli stessi nei libri contabili obbligatori, risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista;

b) elaborati di contabilità industriale o aziendale, anche ottenuti con mezzi meccanografici, sempre che contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle stesse ai programmi editoriali approvati. In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese e i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente i programmi editoriali approvati e che delle forniture è stato effettuato il saldo.

Per i costi interni, la relativa configurazione è effettuata avuto riguardo alle spese di produzione e di distribuzione. Le imprese beneficiarie debbono presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, dalla quale risultino le spese effettivamente sostenute, riferite alle opere oggetto dei programmi approvati, desumibili da elementi di contabilità aziendale rapportata alle registrazioni effettuate sui libri contabili obbligatori, nonché i criteri seguiti per la loro determinazione;

c) i costi di distribuzione sono determinati nella misura del 30% del prezzo di vendita e il calcolo è effettuato con riferimento alle tirature accertate al netto della resa forfetizzata nella misura del 15%. Per le vendite rateali sono determinati nella misura del 60% del prezzo di vendita ed il calcolo è effettuato con riferimento alle copie cedute dall'editore debitamente documentate.

Le spese che, in base alla documentazione di cui al presente articolo, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni stesse.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata in copia presso gli archivi delle banche ed è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, su richiesta dello stesso.

Le banche trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, dichiarazioni sullo stato di realizzazione dei programmi editoriali sulla base della relativa documentazione di spesa esibita dalle imprese a fronte delle erogazioni effettuate, nonché sulla entità delle erogazioni medesime.

Art. 6.

Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento viene effettuata sulla base dello stato di avanzamento dei programmi editoriali approvati in proporzione all'ammontare delle spese previste.

La banca ha facoltà di effettuare l'erogazione nella proporzione del 50% delle spese sostenute, anche se la stessa è superiore alla proporzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi in cui il completamento dell'erogazione avviene prima della realizzazione dei suddetti programmi, l'impresa finanziata è tenuta a comprovare la suddetta realizzazione entro i termini previsti.

Art. 7.

Variazioni o mancata realizzazione del programma

I programmi editoriali debbono essere attuati con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, fatti salvi gli eventuali scostamenti indicati nel provvedimento stesso.

Le variazioni ai programmi, oltre i limiti preventivamente indicati nel suddetto provvedimento, debbono essere autorizzate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione.

La domanda di variazione di detti programmi deve essere inoltrata dall'impresa per il tramite della banca che ha effettuato l'istruttoria. Le variazioni comunque intervenute debbono essere adeguate al programma originario, senza alterarne gli obiettivi e le finalità.

Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale dei programmi editoriali nel termine previsto dal provvedimento di concessione, l'impresa deve comprovare entro i successivi tre mesi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali dispone la decadenza, in tutto o in parte, dai benefici concessi, sentito il parere della Commissione.

Qualora l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione, assegna all'impresa un ulteriore termine, che in ogni caso non potrà essere superiore al periodo di un anno, entro il quale il programma deve essere completato e, ove occorra, approva le variazioni intervenute allo stesso.

Qualora l'inosservanza sia invece dovuta a causa imputabile all'impresa o l'impresa non abbia, nel termine assegnato, completato il programma conformemente a quanto previsto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della Commissione, dispone la decadenza dai benefici concessi.

Art. 8.

Estinzione anticipata e fallimento dell'impresa

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione totale dell'attività dell'impresa, di fallimento e di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, l'erogazione dei contributi cessa a decorrere, rispettivamente, dalla data di estinzione, di cessazione totale dell'attività, di dichiarazione del fallimento e di assoggettamento a procedura concorsuale.

Nei casi di parziale estinzione anticipata del finanziamento, l'ulteriore erogazione del contributo sugli interessi è commisurata alla parte residua del finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 70

ALLEGATO *A*

MODELLO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI DI CREDITO DI CUI ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, DA COMPILARE SU CARTA BOLLATA A FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA EDITRICE DI LIBRI.

(L'impresa è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Via del Collegio Romano, 27 - ROMA

(Da inviare in copia alla banca cui viene presentata la richiesta di finanziamento).

Importo del finanziamento (non superiore al 50% dei costi accertati per la pubblicazione delle opere di elevato valore culturale o scientifico).

I

a) Ragione sociale dell'impresa.

b) Forma giuridica.

c) Estremi dell'atto costitutivo.

d) Composizione degli organi sociali in carica.

e) Durata della società.

f) Capitale sociale (1).

g) Soci (2).

h) Amministratori legali ed effettivi preposti alla gestione (3).

i) Produzione effettuata; descrizione del prodotto editoriale dal punto di vista qualitativo e suo collocamento o diffusione finale; tendenze evolutive; tipo dei destinatari; situazione concorrenziale.

l) Partecipazione dell'impresa richiedente e dei suoi soci in altre imprese (4) ed eventuali rapporti tecnico-commerciali in atto con dette imprese.

m) Situazione attuale e previsioni sull'andamento del settore, specificatamente per quanto riguarda quello in cui opera l'impresa richiedente.

n) Notizie sulle vicende tecniche, organizzative, commerciali, ecc., dell'impresa richiedente.

II

a) Capitale investito alla data di presentazione della domanda (immobilizzi di bilancio, al netto degli ammortamenti e della eventuale rivalutazione per conguaglio monetario).

b) Capitale investito per dipendente alla data di presentazione della domanda.

III

Bilancio e relativo conto economico riferiti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore alla data della domanda e riepilogati secondo lo schema seguente:

Attivo	*Passivo*
Fabbricati	Debiti a medio e lungo termine
Terreni	Debiti a breve verso banche
Macchinari	Debiti verso istit. previdenziali
Attrezzature varie	Debiti verso fornitori
Crediti	Altri debiti
Prodotti finiti	Fondo ammortamento
Prodotti in lavorazione	Fondo liquidazione
Materie prime	Altri eventuali fondi (fondo tasse, ecc.)
Altre eventuali voci (titoli, ecc.)	Altre voci
Capitale netto	

CONTO ECONOMICO

Dare	*Avere*
Rimanenze iniziali	Rimanenze
Acquisti materie prime	Vendite
Costi del personale poligrafico	Proventi diversi
Costi del personale impiegatizio	Totale
Altri costi industriali (energia, carburanti, manutenzione, accessori, ecc.)	
Costi commerciali	
Spese generali	
Oneri finanziari	
Ammortamenti	
Totale	

IV

Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.

V

Programma editoriale da realizzare con il finanziamento richiesto.

Dettagliata descrizione del programma editoriale con particolare riferimento ai tempi di attuazione, ai costi di produzione e di distribuzione e a quelli previsti nel secondo comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

VI

Notizie sui finanziamenti a medio e a lungo termine in essere, relativo debito attuale, garanzie reali gravanti sui beni aziendali ed extraziendali.

Notizie su eventuali domande di finanziamento ordinario e agevolato in corso.

(timbro dell'impresa e firma del titolare o legale rappresentante)

(1) Indicare la situazione aggiornata al momento della domanda.

(2) Indicare le quote relative.

(3) Alla data della domanda.

(4) Indicare quali.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

1) Copia, in bollo e autenticata da un pubblico ufficiale, dell'atto costitutivo e dello statuto o patti sociali vigenti della società.

2) Copia, in bollo e autenticata da un pubblico ufficiale, dei verbali dell'assemblea che ha nominato gli organi sociali in carica.

3) Certificato di iscrizione alla camera di commercio competente - Ufficio registro delle imprese - attestante anche il pieno e libero esercizio dei diritti della richiedente.

4) Situazione patrimoniale finanziaria e conto economico alla data di presentazione della domanda.

5) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante della società sul regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale dipendente.

6) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Ministero o dalla Banca.

97A2608

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 1997.

Sostituzione di un componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale n. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Calogiuri, componente del sopradescritto Comitato in quanto è impossibilitato a proseguire in detto incarico;

Considerato necessario reintegrare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con altro componente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Marisa La Torre, dirigente della Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, è nominata componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

Art. 2.

Il dott. Antonio Calogiuri decade dall'incarico di componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

Il presente sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

97A2607

DECRETO 24 marzo 1997.

Integrazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice» e «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» mediante la previsione della tipologia «liquoroso» per i vini bianchi e rossi di detta indicazione geografica tipica, anche con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, nelle rispettive provincie di produzione della regione siciliana, con la conseguente integrazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 del predetto disciplinare di produzione;

Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze e la proposta dallo stesso formulata delle integrazioni da apportare al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 1997;

Ritenuto altresì doversi correggere, accogliendo la richiesta presentata dagli interessati, il testo delle integrazioni predette in detta proposta contenuto, limitatamente all'art. 5, quarta riga, sostituendo alle parole «o con aggiunta di vino» le parole «o con aggiunta di acquavite di vino», trattandosi di mero errore materiale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformità del parere espresso dal citato Comitato e alla rettifica sopra indicata riguardante un errore meramente materiale;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, è integrato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

È riconosciuta la tipologia «liquoroso» per i vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» bianchi e rossi, anche con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, nelle rispettive province di produzione della regione siciliana.

Art. 3.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» viene pertanto modificato ed integrato agli articoli 2, 4, 5 e 6 come di seguito specificato:

Art. 2. — Il comma 1 è sostituito dal testo di seguito riportato:

La indicazione geografica tipica «Sicilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

Il comma 5 è sostituito dal testo di seguito riportato:

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi.

Art. 4. — Il comma 3 è integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine del comma stesso:

12,0% vol. per i liquorosi.

Art. 5. — Il comma 2 è integrato dal testo di seguito riportato che si colloca alla fine del comma stesso:

per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che può essere effettuata solo con alcol vinico o con aggiunta di acquavite di vino.

Art. 6. — Il testo dell'articolo è integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine dell'articolo stesso:

liquoroso: 15% vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A2606

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 dicembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didatticha ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze dell'8 marzo 1996, del 13 giugno 1996 e del 14 novembre 1996;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/6, la tabella XLV/7 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in autonomie costituzionali;

diploma di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica;

diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;

diploma di specializzazione in diritto bancario e finanziario;

diploma di specializzazione in diritto civile;

diploma di specializzazione in diritto commerciale;

diploma di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali;

diploma di specializzazione in diritto del lavoro;

diploma di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali;

diploma di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico;

diploma di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee;

diploma di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente;

diploma di specializzazione in diritto europeo;

diploma di specializzazione in diritto internazionale;

diploma di specializzazione in diritto penale e processuale penale;

diploma di specializzazione in discipline giuridiche processuali;

diploma di specializzazione in informatica giuridica e diritto dell'informazione;

diploma di specializzazione in istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani;

diploma di specializzazione in istituzioni regionali;

diploma di specializzazione in metodi e tecniche per la formazione e l'attuazione delle leggi;

diploma di specializzazione in sicurezza sociale.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/6, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/7 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1,

della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore giuridico, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/7 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 9

ALLEGATO

TABELLA XLV/7

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA GIURIDICA

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

All'area giuridica afferiscono le seguenti scuole di specializzazione in:

Autonomie costituzionali

Comparazione giuridica su base romanistica

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione

Diritto bancario e finanziario

Diritto civile

Diritto commerciale

Diritto degli scambi trasnazionali

Diritto del lavoro

Diritto delle regioni e degli enti locali

Diritto eccelesiastico e canonico

Diritto ed economia delle Comunità europee

Diritto e gestione dell'ambiente

Diritto europeo

Diritto internazionale

Diritto penale e processuale penale

Discipline giuridiche processuali

Informatica giuridica e diritto dell'informatica

Istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani

Istituzioni regionali

Metodi e tecniche per la formazione e l'attuazione delle leggi

Sicurezza sociale

Il diploma di specializzazione è rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneità, l'esame finale.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata biennale o triennale, secondo quanto previsto nello specifico ordinamento.

La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse è affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinità tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito nei singoli statuti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto.

Il consiglio determina pertanto:

all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli ididattici;

la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti, nonché le modalità delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Le finalità formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 6.

I settori scientifico-disciplinari definiscono l'ambito nel quale si svilupperà l'attività didattica.

Art. 7.

In rapporto alla frequenza alle lezioni ed alle eventuali altre attività il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero.

Art. 8.

L'università su proposta del consiglio della scuola può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente.

Art. 9.

La corrispondenza delle Scuole di specializzazione e dei relativi titoli rilasciati fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è così individuata:

Tipologie precedenti	Tipologie attuali
Scienze delle autonomie costituzionali	Autonomie costituzionali
Comparazione giuridica su base romanistica	Comparazione giuridica su base romanistica
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione	Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione
Scienze giuridiche bancarie e finanziarie	Diritto bancario e finanziario
Diritto bancario	Diritto bancario e finanziario
Diritto civile	Diritto civile
Diritto commerciale	Diritto commerciale
Diritto degli scambi trasnazionali	Diritto degli scambi trasnazionali
Diritto del lavoro e relazioni industriali	Diritto del lavoro
Diritto del lavoro e sicurezza sociale	Diritto del lavoro
Diritto sindacale del lavoro e della previdenza	Diritto del lavoro
Diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale	Diritto del lavoro
Relazioni industriali	Diritto del lavoro
Relazioni industriali e del lavoro	Diritto del lavoro
Diritto delle regioni e degli enti locali	Diritto delle regioni e degli enti locali
Diritto ecclesiastico e canonico	Diritto ecclesiastico e canonico
Diritto ed economia delle Comunità europee	Diritto ed economia delle Comunità europee
Diritto e gestione dell'ambiente	Diritto e gestione dell'ambiente
Diritto europeo	Diritto europeo
Diritto privato europeo	Diritto europeo
Diritto internazionale	Diritto internazionale
Diritto e procedura penale	Diritto penale e processuale penale
Discipline processuali	Discipline giuridiche processuali
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani	Istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani
Istituzioni regionali	Istituzioni regionali
Sicurezza sociale	Sicurezza sociale

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10.

Scuola di specializzazione in «Autonomie costituzionali»

1. Il corso di specializzazione in Autonomie costituzionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teorico-professionali delle discipline riguardanti le autonomie costituzionali, al fine di formare operatori specializzati nei diversi livelli delle autonomie costituzionalmente rilevanti.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni ed è articolato in due indirizzi (amministrativo-gestionale; socio-politico). Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in autonomie costituzionali.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N08X) Area del diritto costituzionale: 60;

(N08X) Area del diritto parlamentare: 30;

(N09X) Area del diritto pubblico generale e delle istituzioni di diritto pubblico: 60;

(N09X) Area del diritto regionale: 30;

(N09X-11X) Area del diritto pubblico comparato e dei metodi della normazione: 60;

(N14X) Area del diritto comunitario: 30.

7. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 6, il regolamento deve stabilire per ciascuno dei due indirizzi lo svolgimento di attività didattica ulteriore per il seguente minimo totale:

a) indirizzo amministrativo-gestionale:

(N08X) Area del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale: 60;

(N09X)Area del diritto regionale: 60;

(N10X) Area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa: 60;

(N10X) Area della legislazione comunale e provinciale: 60;

b) indirizzo socio-politico:

(M02A-M04X-N19X) Area della storia delle costituzioni moderne: 60;

(N01X-09X) Area della disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale: 60;

(N08X) Area del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale: 60;

(N09X) Area della dottrina dello Stato: 60.

Art. 11.

Scuola di specializzazione in «Comparazione giuridica su base romanistica»

1. Il corso di specializzazione in Comparazione giuridica su base romanistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di fornire una preparazione specialistica per quelle attività professionali a livello internazionale e sovranazionale che operano attraverso il metodo della comparazione tra le differeneti tradizioni giuridiche.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in giurisprudenza e scienze dell'amministrazione.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in comparazione giuridica.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

(N02X) Area del diritto privato comparato: 120;

(N11X) Area del diritto pubblico comparato: 60;

(N14X) Area del diritto internazionale e delle Comunità europee: 60;

(N18X) Area del diritto romano e dei diritti dell'antichità: 120;

(N19X) Area della storia del diritto e delle istituzioni: 60.

Art. 12.

Scuola di specializzazione in «Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione»

1. Il corso di specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di fornire le competenze di metodo e di contenuti necessarie ad operatori professionali nel settore del diritto amministrativo e delle pubbliche amministrazioni in senso lato.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati della facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni ed è articolato in due indirizzi: giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

(N07X) Area del diritto del lavoro e della sicurezza sociale: 30;

(N08X-09X) area del diritto costituzionale e delle istituzioni di diritto pubblico: 60;

(N10X) area del diritto amministrativo, della contabilità di Stato e della giustizia amministrativa: 120;

(N13X) Area del diritto tributario: 60;

(N14X) Area del diritto internazionale e comunitario: 60;

(P01B) area della politica economica e della programmazione economica: 60;

(Q01C) Area della storia dell'amminisrazione pubblica: 30;

(Q02X) Area della scienza dell'amministrazione: 60.

7. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 6, il regolamento deve stabilire per ciascuno dei due indirizzi lo svolgimento di attività didattica ulteriore per il seguente minimo totale:

a) indirizzo giuridico-amministrativo:

(N05X) Area del diritto pubblico dell'economia: 60;

(N10X) Area del diritto amministrativo e del diritto processuale amministraivo: 60;

(N17X) Area del diritto penale: 60;

b) indirizzo tecnico-amministrativo:

(N10X) Area della contabilità dello Stato e degli enti pubblici: 60;

(P01X) Area della scienza delle finanze: 60;

(P01X) Area dell'econometria: 60;

(P02D) Area dell'organizzazione aziendale e della gestione delle risorse umane: 60.

Art. 13.

Scuola di specializzazione in «Diritto bancario e finanziario»

1. Il corso di specializzazione in Diritto bancario e finanziario è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale avanzata nelle discipline giuridiche di interesse bancario e finanziario.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in economia, giurisprudenza e scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche e bancarie e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto bancario e finanziario.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N01X) Area del diritto delle obbligazioni e dei contratti: 60;

(N02X) Area del diritto privato e delle Comunità europee: 60;

(N04X) Area del diritto commerciale e fallimentare: 90;

(N04X) Area del diritto commerciale comunitario e internazionale: 60;

(N05X) Area del diritto bancario e della borsa: 120;

(N05X) Area del diritto dell'economia: 60;

(N15X) Area del diritto processuale civile bancario: 60;

(P02E) Area dell'economica degli intermediari finanziari: 90.

Art. 14.

Scuola di specializzazione in «Diritto civile»

1. Il corso di specializzazione in Diritto civile è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale del Diritto civile con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonché alle funzioni giudiziarie.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto civile.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N01X) Area del diritto delle persone, della famiglia e delle successioni: 90;

(N01X) Area del diritto delle obbligazioni e dei contratti: 90;

(N01X-N03X-N04X-N05X) Area del diritto dell'impresa: 90;

(N02X) Area del diritto privato comparato: 60;

(N07X) Area del diritto del lavoro: 60;

(N14X) Area del diritto internazionale e comunitario: 60;

(N15X) Area del fallimento, dell'ordinamento giudiziario e forense e della legislazione notarile: 60;

(N20X) Area dell'informatica giuridica e della teoria dell'interpretazione: 60.

Art. 15.

Scuola di specializzazione in «Diritto commerciale»

1. Il corso di specializzazione in Diritto commerciale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha lo scopo di approfondire ed estendere la preparazione professionale di chi opera nel settore delle discipline commercialistiche.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto commerciale.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

(N01X-N02X) Area del diritto privato e del diritto privato comparato: 60;

(N04X) Area del diritto commerciale: 120;

(N05X) Area del diritto dell'economia: 90;

(N06X) Area del diritto della navigazione e dei trasporti: 60;

(N14X) Area del commercio europeo ed internazionale: 60;

(N14X) Area del diritto fallimentare: 30;

(N17X) Area del diritto penale commerciale: 30;

(P02A) Area dell'economia aziendale: 30.

Art. 16.

Scuola di specializzazione in «Diritto degli scambi transnazionali»

1. Il corso di specializzazione in Diritto degli scambi transnazionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare specialisti nel settore professionale del diritto degli scambi transnazionali, fornendo adeguate conoscenze di metodi e di contenuti scientifici volti alle attività giuridiche concernenti gli scambi transnazionali.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto degli scambi transnazionali.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari ai fianco indicati:

(N02X) Area del diritto privato comparato: 180;

(N04X) Area del diritto commerciale: 60;

(N06X) Area del diritto della navigazione: 30;

(N07X) Area del diritto del lavoro: 30;

(N10X-11X) Area del diritto amministrativo e pubblico comparato: 60;

(N13X) Area del diritto tributario: 30;

(N14X) Area del diritto internazionale: 120;

(N15X) Area del diritto processuale civile: 60;

(N16X) Area del diritto processuale penale: 30;

(N17X) Area del diritto penale: 30;

(N18X-19X) Area della storia dei mercati: 30;

(N20X) Area della filosofia del diritto: 30.

Art. 17.

Scuola di specializzazione in «Diritto del lavoro»

1. Il corso di specializzazione in Diritto del lavoro è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare specialisti nei settori professionali del diritto del lavoro, del diritto sindacale, della sicurezza sociale e delle relazioni industriali.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni ed è articolato su due indirizzi (forense-previdenziale; sindacle e di relazioni industriali). Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di Specialista in diritto del lavoro.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

(M04X) Area della storia del movimento operaio e sindacale: 30;

(N05X) Area del diritto delle assicurazioni: 30;

(N07X) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale: 120;

(N08X) Area del diritto costituzionale: 30;

(N10X) Area del diritto del pubblico impiego: 30;

(N14X) Area del diritto internazionale e comunitario del lavoro: 30;

(N15X) Area del diritto processuale del lavoro: 60;

(P01B) Area dell'economia del lavoro: 60;

(P01D) Area della storia del pensiero economico: 30;

(Q05C) Sociologia del lavoro: 60.

7. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 6, il regolamento deve stabilire per ciaciascuno dei due indirizzi lo svolgimento di attività didattica ulteriore per il seguente minimo totale:

a) indirizzo forense-previdenziale:

(F22A) Area dell'igiene del lavoro: 30;

(N07X) Area del diritto sindacale: 60;

(N07X) Area del lavoro marittimo e portuale: 30;

(N07X) Area della sicurezza sociale: 60;

(N10X) Area del diritto dell'ambiente e del dirritto processuale amministrativo: 60;

(N15X) Area del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali: 30;

b) indirizzo sindacale e di relazioni industriali:

(M11C) Area della psicologia del lavoro: 30;

(N01X-04X) Area della direzione del personale e dei poteri dell'imprenditore: 30;

(P01I-02A) Area dell'economia aziendale e dei settori produttivi: 60;

(P02D) Area dell'organizzazione aziendale e del lavoro: 60;

(Q05C) Area delle relazioni industriali: 60;

(Q05F) Area della sociologia del diritto: 30.

Art. 18.

Scuola di specializzazione in «Diritto delle regioni e degli enti locali»

1. Il corso di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha la finalità di fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuto scientifico e professionale, utili alla formazione di specialisti nel campo delle problematiche giuridico-amministrative concernenti le regioni e gli enti pubblici territoriali.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto delle regioni e degli enti locali.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

(N08X) Area del diritto costituzionale: 60;

(N09X) Area delle istituzioni di diritto pubblico, del diritto regionale e degli enti locali: 90;

(N10X) Area del diritto amministrativo: 90;

(N13X) Area del diritto tributario: 30;

(N14X) Area del diritto e politica delle Comunità europee: 60;

(P01C) Area della finanza e contabilità degli enti locali: 60;

(P01J) Area della politica economica regionale: 30;

(Q02X) Area delle scienze dell'amministrazione: 60.

Art. 19.

Scuola di specializzazione in «Diritto ecclesiastico e canonico»

1. Il corso di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare specialisti nel settore professionale del Diritto ecclesiastico e canonico, in particolare sia per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa sia per quanto riguarda il diritto canonico.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in giurisprudenza, scienza dell'amministrazione e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto eccelsiastico e canonico.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

(N01X) Area del diritto delle persone e di famiglia: 30;

(N09X) Area del diritto regionale e degli enti locali: 60;

(N10X-13X) Area del diritto amministrativo e del diritto tributario: 60;

(N12X) Area del diritto canonico: 120;

(N12X) Area del diritto ecclesiastico: 90;

(N12X-19X) Area della storia del diritto canonico: 60;

(N12X-Q04X) Area della storia dei rapporti tra Stato e Chiesa: 60;

(N14X) Area dei diritti dell'uomo: 60;

(N15X) Area del diritto processuale civile: 60.

Art. 20.

Scuola di specializzazione in «Diritto ed economia delle Comunità europee»

1. Il corso di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali nel campo del diritto e dell'economica delle Comunità europee.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto ed economia delle Comunità europee.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N03X) Area del diritto agrario comunitario: 60;

(N04X) Area del diritto commerciale comunitario: 60;

(N07X) Area del diritto comunitario del lavoro: 30;

(N09X-10X) Diritto pubblico ed amministrativo comunitario: 30;

(N13X-P01C) Area del diritto finanziario comunitario: 60;

(N14X) Area dei lineamenti istituzionali delle Comunità europee: 60;

(N14X-Q02X) Area delle relazioni esterne comunitarie: 30;

(P01G) Area dell'economia e dell'integrazione economica internazionale: 60;

(P01G) Area dell'economia e politica economica delle strutture comunitarie: 60;

(P02A) Economia aziendale comunitaria: 30;

(Q04X) Area della storia e politica dell'integrazione europea: 60;

(S01A-S02X) Area delle statistiche comunitarie: 30.

Art. 21

Scuola di specializzazione in «Diritto e gestione dell'ambiente»

1. Il corso di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare specialisti nel settore giuridico e organizzativo della gestione ambientale.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche e dei laureati in scienze ambientali e conservazione dei beni culturali.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in gestione dell'ambiente.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il minimo di 30 ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N03X) Area del diritto agrario e della legislazione forestale;

(N08X) Area del valore ambiente nel diritto costituzionale;

(N09X) Area del diritto regionale, degli enti locali e della legislazione del turismo;

(N10X) Area del diritto amministrativo (dir. minerario, urbanistico, dei beni pubblici e delle fonti di energia);

(N10X) Area del diritto dell'ambiente e della legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

(N10X-11X) Area della legislazione dei beni culturali e del diritto comparato dei beni culturali e ambientali;

(N17X) Area del diritto penale dell'ambiente;

(P01B-01C) Area dell'economia e politica dell'ambiente;

(P01H) Area dell'economia e dello sviluppo;

(P01I) Area dell'economia dei trasporti e delle fonti di energia;

(P02A) Area dell'economia e delle strategie del settore pubblico;

(P02B) Area della gestione delle imprese;

(Q02X) Area della scienza dell'amministrazione;

(Q05D) Area della sociologia dell'ambiente e del territorio.

Art. 22.

Scuola di specializzazione in «Diritto europeo»

1. Il corso di specializzazione in diritto europeo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare figure professionali specialistiche idonee ad operare come funzionari di organizzazioni europee o di organismi pubblici ovvero come esperti dei problemi giuridico-economici connessi alle relazioni internazionali.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni ed è articolato in due indirizzi (privatistico e pubblicistico). Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto europeo.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N02X-14X) Area del diritto privato e dell'organizzazione delle Comunità europee: 120;

(N03X) Area del diritto agrario: 30;

(N13X-P01C) Area del diritto tributario comparato e comunitario: 60;

(N14X-15X) Area del diritto processuale comunitario: 30;

(P01BA) Area delle istituzioni e della politica comunitaria: 30.

7. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 6, il regolamento deve stabilire per ciascuno dei due indirizzi lo svolgimento di attività didattica ulteriore per il seguente minimo totale:

a) indirizzo privatistico:

(N02X) Area del diritto privato comparato europeo: 90;

(N04X-05X) Area del diritto commerciale europeo e del mercato finanziario e delle assicurazioni: 60;

(N06X) Area del diritto della navigazione: 30;

(P01G-01I) Area dell'economia dei settori produttivi europei: 30;

b) indirizzo pubblicistico:

(N07X) Area del diritto del lavoro e dello stabilimento: 60;

(N09X) Area del diritto regionale e degli enti locali: 30;

(N11X) Area del diritto pubblico comparato europeo: 60;

(N16X-17X) Area del diritto e della procedura penale comparati: 30;

(P01J) Area della politica economica regionale: 60.

Art. 23.

Scuola di specializzazione in «Diritto internazionale»

1. Il corso di specializzazione in Diritto internazionale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di fornire le conoscenze specialistiche di metodo e di contenuti necessarie per operare nelle relazioni e nelle istituzioni giuridiche internazionali.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto internazionale.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di sèguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N01X) Area del diritto delle persone e del diritto di stabilimento: 60;

(N02X) Area del diritto privato comparato: 60;

(N04X) Area del diritto pubblico comparato: 60;

(N05X Area del diritto internazionale dell'economia e del diritto dell'economia: 60;

(N06X) Area del diritto della navigazione e dei trasporti: 30;

(N07X) Area del diritto del lavoro: 30;

(N08X) Area del diritto costituzionale: 30;

(N10X) Area del diritto amministrativo: 30;

(N11X) Area del diritto pubblico comparato: 60;

(N13X) Area del diritto tributario internazionale: 30;

(N14X) Area del diritto internazionale: 240;

(N20X) Area dei diritti dell'uomo: 60.

Art. 24.

Scuola di specializzazione in «Diritto penale e processuale penale»

1. Il corso di specializzazione in diritto penale e processuale penale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di fornire conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali per gli operatori del settore del diritto e della procedura penale, con riferimento anche agli aspetti criminologici e della devianza.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in giurisprudenza, psicologia, scienze politiche e sociologia.

4. Il corso ha la durata di tre anni e può essere articolato in tre indirizzi (diritto penale; diritto processuale penale; criminologia). Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto penale e processuale penale.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere trattati anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(F22B) Area della disciplina della medicina legale: 30;

(N08X) Area dei principi costituzionali del diritto e della procedura penale: 30;

(N14X) Area delle convenzioni internazionali in materia penale: 30;

(N16X) Area della storia della procedura penale: 30;

(N16X) Area della teoria genereale del processo penale: 30;

(N16X) Area dell'ordinamento giudiziario: 30;

(N16X-17X) Area del diritto e della procedura penale comparati: 30;

(N16X-17X) Area del diritto e procedura penale militare: 30;

(N17X) Area della storia del diritto penale: 30;

(N17X) Area della teoria generale del reato: 60;

(N17X) Area del diritto penale dell'ambiente e del lavoro: 60;

(N17X) Area del diritto penale commerciale e dell'economia: 60;

(N17X) Area del diritto penale: 60;

(N17X) Area della legislazione minorile: 30;

(Q05G) Area della sociologia della devianza: 30.

Art. 25.

Scuola di specializzazione in «Discipline giuridiche-processuali»

1. Il conso di specializzazione in discipline giuridiche processuali e disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha lo scopo di arricchire le competenze professionali necessarie per l'esercizio delle funzioni giudiziarie e forensi, nella prospettiva delle attività processuali.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in giurisprudenza.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in discipline giuridiche processuali.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere trattati anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comuque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N08X) Area del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale: 60;

(N10X) Area del diritto processuale amministrativo: 90;

(N10X-15X-16X) Area dell'ordinamento giudiziario: 30;

(N12X) Area del proceso canonico: 30;

(N13X) Area del processo tributario: 60;

(N14X) Area del diritto processuale comunitario e internazionale: 30;

(N14X-15X) Area dei metodi e delle tecniche dell'arbitrato e internazionale: 30;

(N15X) Area del diritto processuale civile: 180;

(N15X-16X) Area della teoria generale del processo: 30;

(N16X) Area del diritto processuale penale: 150.

Art. 26.

Scuola di specializzazione in «Informatica giuridica e diritto dell'informazione»

1. Il corso di specializzazione in informatica giuridica e diritto dell'informazione è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare specialisti nel settore dell'informatica giuridica, fornendo adeguate conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali volti alla analisi e soluzione di problemi giuridici collegati all'informatica; all'utilizzo ed allo sviluppo di strumenti informatici in ambito giuridico nell'amministrazione; alla gestione delle risorse informatiche presso organizzazioni a prevalente attività giuridica.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 di attività pratica.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in informatica giuridica e diritto dell'informatica.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di sèguito elencati. Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(K05A) Area dei fondamenti di informatica e dei sistemi di elaborazione dell'informazione: 60;

(K05B) Area delle basi di dati e sistemi informativi, dei linguaggi di programmazione: 60;

(M13X) Area dell'organizzazione informatica delle biblioteche: 30;

(N04X) Area del diritto d'autore e del diritto industriale: 60;

(N20X) Area dell'informatica giuridica: 60;

(N20X) Area di logica giuridica, metodologia della scienza giuridica, teoria generale del diritto, teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione giuridica: 60.

7. Al fine di completare la formazione degli specializzandi il consiglio della scuola potrà attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientifico-disciplinari, nelle seguenti tematiche: contratti ad oggetto informatico e telematico, contratti informatici, tutela della privacy, tutela del software e delle nuove tecnologie informatiche, tecnologie informatiche e rapporti di lavoro, diritto dell'informazione e della comunicazione, legislazione della telematica e delle telecomunicazioni, informatica processuale, reati informatici, informatica nella pubblica amministrazione, intelligenze artificiali e diritto, documentazione giuridica informatica, teorie e tecniche della catalogazione e classificazione.

Art. 27.

Scuola di specializzazione
in «Istituzione e politiche per la tutela dei diritti umani»

1. Il corso di specializzazione in Istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla elaborazione ed applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel campo dei diritti umani in ambito nazionale e internazionale.

3. Sono ammessi al concorso per ottere l'iscrizione alla scuola i laurati di qualsiasi facoltà nelle università italiane.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli di cui qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(M04X) Area della storia contemporanea: 60;

(M05X-Q05A) Area delle discipline demoetnoantropoligiche e della sociologia: 60;

(N01X) Area del diritto delle persone e della famiglia: 30;

(N01X-09X) Area dei diritti del cittadino e del consumatore: 60;

(N02X) Area dei sistemi giuridici comparati: 60;

(N07X) Area della tutela del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori: 30;

(N10X) Area del diritto dell'ambiente: 30;

(N10X-Q02X) Area della pubblica amministrazione: 60;

(N11X) Area dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato: 90;

(N14X) Area della tutela internazionale dei diritti umani: 90;

(N16X-17X) Area delle pene, dell'esecuzione della pena, della legislazione minorile e del diritto penale militare comparati: 60;

(N19X) Area della storia del pernsiero giuridico moderno: 60;

(N20X) Area dei diritti dell'uomo e della filosofia del diritto: 60;

(P01B-01H) Area delle istituzioni e della politica dello sviluppo: 30.

Art. 28.

Scuola di specializzazione in «Istituzioni regionali»

1. Il corso di specializzazione in Istituzioni regionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha la finalità di fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali utili alla formazione di specialisti nel campo delle problematiche giuridiche, anche nella prospettiva storico-costituzionale, delle istituzioni del decentramento politico.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

4. Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in istituzioni regionali.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di sèguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N07X-Q05C) Area dei servizi sociali: 30;

(N08X) Area del diritto costituzionale: 90;

(N08X) Area della giustizia costituzionale: 60;

(N08X-09X-10X) Area del coordinamento e della collaborazione tra enti territoriali: 60;

(N10X) Area del diritto amministrativo: 60;

(N11X) Area del diritto pubblico comparato: 60;

(N13X-P01C) Area della finanza regionale: 30;

(N14X) Area del diritto comunitario: 60;

(N19X-Q01C) Area della storia delle istituzioni: 60.

Art. 29.

Scuola di specializzazione
in «Metodi e tecniche per la formazione e l'attuazione delle leggi»

1. Il corso di specializzazione in metodi e tecniche per la formazione e l'attuazione delle leggi è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di offrire conoscenze specifiche e professionali sui metodi e sulle tecniche di formazione ed attuazione della normazione, con particolare attenzione alla valutazione dell'impatto giuridico, istituzionale e socio-economico della normazione interna e comunitaria.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza, scienze politiche e sociologia.

4. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in metodi e tecniche per la formazione e l'attuazione delle leggi.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di sèguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N02X) Area dei sistemi giuridici comparati: 30;

(N08X) Area dell'impatto della giustizia costituzionale: 60;

(N08X) Area del diritto parlamentare: 30;

(N09X) Area dei metodi e delle tecniche della normazione: 60;

(N09X) Area del diritto regionale e dgli enti locali: 60;

(N09X-P01B-P01C-Q05E) Area dell'impatto economico e sociale della legislazione: 90;

(N11X-14X) Area del diritto pubblico internazionale e comunitario: 60;

(N18X-N19X-Q01C) Area della storia del diritto delle istituzioni pubbliche: 60;

(N20X) Area dell'informatica giuridica: 30;

(N20X) Area della metodologia della scienza giuridica: 60;

(N21X-Q05F) Sociologia del diritto e delle istituzioni: 60;

(Q02X) Area dell'analisi delle politiche pubbliche e dell'organizzazione e comportamento legislativo: 90;

(Q02X) Area della scienza dell'amministrazione: 60.

Art. 30.

Scuola di specializzazione in «Sicurezza sociale»

1. Il corso di specializzazione in sicurezza sociale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. La scuola ha il compito di fornire la preparazione tecnico-professionale necessaria a svolgere attività giuridico-amministrative e medico-legali nel campo della sicurezza sociale.

3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati della facoltà di economia giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali e sociologia.

4. il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

5. La scuola rilascia il titolo di specialista in sicurezza sociale.

6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dai precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(F22A) Area dell'igiene del lavoro: 30;

(F22B) Area della medicina legale e sociale: 30;

(F22C) Area della medicina del lavoro: 30;

(N01X) Area della responsabilità civile: 30;

(N05X) Area della disciplina delle assicurazioni: 30;

(N07X) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale comparato e comunitario: 60;

(N07X-08X) Area della disciplina del lavoro e della previdenza sociale: 120;

(N10X) Area della previdenza sociale dell'impiego pubblico e delle libere professioni: 30;

(N10X-15X) Area del diritto processuale del lavoro: 60;

(P01B-01C) Area dell'economia del lavoro e della sicurezza sociale: 60;

(Q05C) Area della sociologia del lavoro: 60;

(S02X-03B) Area della statistica sociale e del lavoro: 30.

97A2609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 marzo 1997.

Approvazione del conferimento del ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'assicurazione diretta sulla vita della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie nella Schweiz vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare gli articoli 64 e 104 relativi al trasferimento di portafoglio delle imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Schweiz Vita S.p.a. con sede in Milano, via San Vigilio n. 1;

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1979 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie, con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Vista l'istanza presentata dalla Schweiz vita S.p.a. in data 31 ottobre 1996 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione al conferimento nella Schweiz vita S.p.a. del ramo d'azienda della rappresentanza per l'Italia della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie, relativo all'esercizio dell'assicurazione diretta sulla vita;

Viste le delibere dei consigli di amministrazione delle società Schweiz vita S.p.a. e della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie rispettivamente del 18 luglio 1996 e dell'8 maggio 1996;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società conferitaria Schweiz vita S.p.a. tenutasi il 22 ottobre 1996, riguardante la delibera del conferimento del ramo d'azienda della rappresentanza per l'Italia della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie, relativo all'esercizio dell'assicurazione diretta sulla vita;

Considerato che in data 15 novembre 1996 il competente tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha omologato la predetta delibera del 22 ottobre 1996;

Accertato che la società conferitaria, tenuto conto del conferimento del ramo d'azienda della società conferente, dispone, sulla base dei dati previsionali forniti, di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di conferimento e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il conferimento del ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'assicurazione diretta sula vita della rappresentanza per l'Italia della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie, con sede in Milano, nella Schweiz Vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

A seguito del conferimento, la rappresentanza per l'Italia della Winterthur Société d'Assurances sur la Vie, decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sulla vita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A2611

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 27 marzo 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relativa alla campagna per elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni della regione autonoma della Valle d'Aosta fissate per il giorno 25 maggio 1997.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Vista la nota 20 marzo 1997 n. 3227 del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della regione autonoma della Valle d'Aosta, con la quale è data notizia dell'avvenuta fissazione per il giorno 25 maggio 1997, in primo turno, e per il giorno 8 giugno, nell'eventuale secondo turno, delle elezioni amministrative nei comuni di Arnad, Issime, La Salle, Valsavarenche;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campana elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonché le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione negli anzidetti comuni, interessate agli eventi locali;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazioni preventive

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Arnad, Issime, La Salle, Valsavarenche fissate per il giorno 25 maggio 1997, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 15 aprile 1997, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda.

2. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Arnad, Issime, La Salle, Valsavarenche, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 15 aprile 1997 attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto.

Art. 2.

Disposizoni applicabili

1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano, alle testate ed alle emittenti interessate agli eventi dei comuni di Arnad, Issime, La Salle, Valsavarenche, tutte le disposizioni del regolamento 26 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1997.

2. Il termine per l'invio del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 7, comma 4, del regolamento 26 febbraio 1997 è fissato al 17 aprile 1997.

3. Il termine 11 aprile 1997 indicato nel comma 2 dell'art. 19 del regolamento 26 febbraio 1997 è sostituito con il termine 8 maggio 1997.

4. La data dell'eventuale secondo turno di votazione indicata nell'art. 17 del regolamento 26 febbraio 1997 si intende sostituita con quella del giorno 8 giugno 1997.

Art. 3.

Operatività delle disposizioni

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A2610

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso;

l'art. 3 del Titolo VI, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguene nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 3.

Titoli di ammissione al corso per la laurea in filosofia: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Sono insegnamenti costitutivi:

a) Fondamentali:

L12A Letturatura italiana,
L07A Letteratura latina;
L02B Storia romana;
M01X Storia medievale;
M02A Storia moderna;
M08A Storia della filosofia;
M07A Filosofia teoretica;
M07C Filosofia morale;
M09A Pedagogia generale;
M10A Psicologia generale;

b) Complementari:

M05X Antropologia culturale;
M07C Bioetica;
M09F Docimologia;
P01H Economia politica;
M07B Epistemologia;
M07A Ermeneutica filosofica;
M07D Estetica;
L27C Etnomusicologia;
N20X Filosofia della religione;
M07B Filosofia della scienza;
M07C Filosofia della storia;
M07E Filosofia del linguaggio;
Q01A Filosofia politica;
L09H Glottodidattica;
L06C Letteratura greca;
M07B Logica;
A01A Logica matematica;
M09A Metodologia della ricerca pedagogica;
M07D Poetica e retorica;
M07A Propedeutica filosofica;
M10A Psicolinguistica;
M11A Psicologia dello sviluppo;
M11B Psicologia sociale;
L13F Religioni e filosofie dell'India;
Q05A Sociologia;

M04X Storia dei movimenti e dei partiti politici;
M03C Storia del cristianesimo;
N19X Storia del diritto italiano;
L25B Storia della critica d'arte;
M08B Storia della filosofia antica;
M08D Storia della filosofia araba;
M08A Storia della filosofia moderna;
M08A Storia della filosofia contemporanea;
M08A Storia della filosofia ebraica;
M08A Storia della filosofia italiana;
M08C Storia della filosofia medievale;
M08A Storia della filosofia politica;
M07B Storia della logica;
M09B Storia della pedagogia;
M08E Storia della scienza;
M09B Storia della scuola e delle istituzioni educative;
M08A Storia della storiografia filosofica;
P01D Storia del pensiero economico;
M07C Storia della filosofia morale;
Q01B Storia delle dottrine politiche;
M03A Storia delle religioni;
M07D Storia dell'estetica;
M02A Storia dell'età della riforma e controriforma;
M02A Storia dell'età dell'illuminismo;
M02A Storia del risorgimento;
M08A Teoria e storia della storiografia.

Per quelli dei predetti insegnamenti che sono costitutivi anche di altre facoltà, valgono di norma i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.

Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve presentare agli effetti dell'art. 6 il piano di studio.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno sei scelti tra i complementari.

Tuttavia lo studente può:

a) sostituire all'insegnamento fondamentale di psicologia uno degli insegnamenti di scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche;

b) comprendere tra gli insegnamenti complementari l'insegnamento di psicologia, se non prescelto come fondamentale; nonché uno degli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne, di cui all'articolo precedente, terzo comma, lettera *d)*.

I corsi di storia della filosofia, di filosofia teoretica e di filosofia morale sono biennali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il rettore

97A2385

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1997.

Approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 7, commi 7, 8 e 9;

Visto lo statuto di questo ateneo emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1997, ed in particolare l'art. 29 relativo al regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Vista la delibera del 13 giugno 1996, del consiglio di amministrazione, relativa all'approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; adottata previa acquisizione dei pareri delle facoltà, dei dipartimenti e del senato accademico;

Vista la nota rettorale prot. 2264 del 19 giugno 1996, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7, comma 9, della citata legge n. 168/1989, è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il testo di regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto in esecuzione della sopracitata deliberazione del consiglio di amministrazione;

Accertato che la suddetta rettorale di trasmissione è stata acquisita al protocollo del Ministero in data 20 giugno 1996;

Considerato che il termine perentorio di sessanta giorni, fissato dal nono comma, dell'art. 6 della citata legge n. 168/1989 per l'esercizio del controllo ministeriale, è decorso;

Considerato che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie relativamente al nuovo assetto amministrativo, finanziario e contabile non consentono di differire ulteriormente l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento di cui trattasi;

Decreta:

È emanato il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Esso è affisso all'albo ufficiale dell'Università, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 11 marzo 1997

Il rettore: BIGNARDI

ALLEGATO

REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. L'azione amministrativa dell'Università degli studi di L'Aquila è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità pubbliche di ricerca, di didattica e di servizi; questa si attua attraverso le gestioni di competenza dell'amministrazione centrale dei dipartimenti e dei centri di gestione dell'Ateneo.

2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 168/1989, che riconosce alle università autonomia finanziaria e contabile, indica le materie oggetto di specifica regolamentazione interna e detta norme per:

la gestione dei bilanci e del patrimonio, le relative procedure amministrative e finanziarie;

le forme di controllo sui risultati della gestione dell'Università degli studi di L'Aquila, nonché dei suoi singoli dipartimenti e centri di gestione, e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Organi di gestione e responsabilità

1. L'Università degli studi di L'Aquila, quale persona giuridica pubblica, è centro di imputazione degli effetti degli atti conseguenti la sua attività amministrativa; in particolare ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni previste dal proprio statuto e dalle disposizioni di legge che vi fanno espresso riferimento.

2. Il legale rappresentante dell'Università degli studi di L'Aquila è il rettore, fatte salve possibilità di delega per materie specifiche da comunicare al consiglio di amministrazione e agli organi interessati.

3. Tutti i provvedimenti che dispongono attribuzioni di competenze e di funzioni, anche se delegate e a tempo determinato, dovranno esplicitare le responsabilità amministrative connesse.

4. È competenza del consiglio di amministrazione, nel caso di pareri difformi sulla legittimità di atti relativi alla gestione dei dipartimenti e centri di gestione, deliberare sugli argomenti controversi.

Art. 3.

Pubblicità degli atti amministrativi

1. L'Università degli studi di L'Aquila conforma le proprie procedure al fine di assicurare rapidità ed efficienza nell'azione amministrativa e di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la loro diffusione all'esterno. A tal fine gli atti amministrativi sono di norma predisposti utilizzando sistemi informativi automatizzati.

2. I provvedimenti interni che definiscono le procedure amministrative devono indicare le responsabilità, le motivazioni, i tempi, la durata e l'eventuale coinvolgimento degli interessati.

3. Tutti i regolamenti interni, approvati secondo le norme previste dallo statuto, sono emanati con decreto del rettore; essi sono comunicati tempestivamente ai responsabili dei dipartimenti e dei centri di gestione e messi a disposizione di tutti gli interessati, anche attraverso l'affissione all'albo ufficiale dell'Università degli studi di L'Aquila.

4. I regolamenti, i bilanci, i verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali dell'Università degli studi di L'Aquila e gli atti amministrativi d'interesse generale sono consultabili ed un apposito ufficio ne cura la diffusione interna ed esterna.

5. Specifici atti amministrativi dell'Ateneo sono portati a conoscenza degli interessati in forma completa, analitica e motivata, anche al fine di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo.

6. Il rettore definisce con apposito regolamento le materie o gli atti amministrativi cui garantire riservatezza.

7. Non è consentito, salva specifica autorizzazione, riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini di lucro le informazioni ottenute.

Art. 4.

Dipartimenti e centri di gestione

1. Lo statuto individua, oltre ai dipartimenti, i centri di gestione ai quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa e i centri di gestione per i quali la gestione contabile è accentrata.

2. Per i centri di gestione accentrata la gestione amministrativa-contabile è svolta dall'amministrazione centrale.

Titolo II

CONTROLLI

Art. 5.

Forme di controllo

1. L'azione amministrativo-contabile prevede valutazioni preventive di merito e di legittimità, un controllo sulla gestione finanziaria dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti e dei centri di gestione, veri-

fiche di funzionalità da parte di organismi dell'Ateneo ed il controllo successivo di legittimità, sulla base dei consuntivi annuali, da parte della Corte dei conti.

Art. 6.

Modalità e responsabilità dei controlli

1. Ogni deliberazione, sia dell'amministrazione centrale che dei dipartimenti e dei centri di gestione, comporta una valutazione di merito, operata dai rispettivi organi competenti, in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza della decisione assunta; di tale valutazione deve essere data indicazione negli atti che rendono esecutiva la decisione.

2. La valutazione preventiva di legittimità degli atti amministrativi è svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti per le materie ad essi delegati per l'amministrazione centrale; dal direttore e dal segretario amministrativo per i dipartimenti e i centri autonomi di gestione.

3. Il direttore amministrativo, i dirigenti ed i funzionari competenti in materia, nell'ambito delle relative attribuzioni, svolgono a richiesta per i dipartimenti e per i centri di gestione attività di consulenza per gli atti amministrativi decentrati.

4. Lo statuto prevede uno o più nuclei di valutazione interna, con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi di gestione e, acquisendo eventualmente giudizi dell'utenza, elaborano relazioni da sottoporre alla valutazione degli organi di gestione che ne terranno conto anche per la formazione dei bilanci di previsione.

5. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo finale o parziale, secondo quanto previsto nel successivo art. 65.

6. Per il controllo della gestione finanziaria dell'amministrazione centrale dei dipartimenti e dei centri di gestione il consiglio di amministrazione nomina un collegio di sindaci, costituito da 5 componenti effettivi e 2 supplenti che durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del triennio provvede alla nomina del nuovo collegio sindacale, ovvero alla conferma dei sindaci in carica, per un altro triennio.

7. Il presidente e i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti; un componente effettivo e un supplente vengono nominati, previa designazione da parte di ciascuno dei Ministri competenti, fra i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro.

8. Il collegio sindacale:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni;

b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

d) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e di esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

9. Le mancate o ritardate designazioni da parte dei Ministri competenti non infirmano la validità del collegio.

Titolo III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Principi generali

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile dello Stato, i criteri ed i limiti che dovranno rispettarsi nella gestione finanziaria sono:

a) unità, universalità, integrità e specializzazione dei bilanci;

b) pareggio tra le entrate e le spese;

c) autonomia finanziaria e di bilancio dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione;

d) divieto della gestione di fondi al di fuori dei bilanci;

e) divieto del frazionamento degli impegni che riguardano un unico oggetto di spesa e delle compensazioni tra poste attive e passive;

f) divieto di utilizzare i mezzi finanziari destinati dallo Stato in deroga ai vincoli previsti dalla legge n. 168/89, art. 7, comma 3;

g) divieto di assumere impegni o di emettere mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili.

Art. 8.

Esercizio finanziario e struttura dei bilanci

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno civile.

2. La gestione finanziaria dell'Ateneo è unica e si svolge in base ad un unico bilancio di previsione; ad esso sono allegati i bilanci di previsione dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione.

3. I bilanci sono organizzati, sia per le entrate che per le spese, in titoli, categorie e capitoli.

4. L'unità elementare del bilancio è il capitolo il cui contenuto deve essere omogeneo e chiaramente definito.

5. Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico.

Art. 9.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione, ad un unico istituto di credito, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa per i dipartimenti e per i centri autonomi di gestione.

3. L'Università degli studi di L'Aquila può avvalersi di conti correnti postali per particolari servizi; unico traente è l'istituto cassiere di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

Mutui

1. Il consiglio di amministrazione, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, può deliberare, con motivata decisione anche in relazione alle forme di contrattazione, il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui da finalizzare esclusivamente a spese di investimento nel settore dell'edilizia e delle grandi attrezzature.

2. I mutui, con durata massima di venti anni, possono essere contratti anche in accordo con enti pubblici territoriali, con quote complessive di ammortamento annuo che globalmente non possono superare un onere, a carico dell'Ateneo, pari al 15% dei trasferimenti dello Stato per il suo funzionamento.

3. L'onere delle quote di ammortamento non dovrà compromettere il funzionamento ordinario della gestione amministrativa dell'Ateneo e di tale valutazione dovrà essere fatta menzione esplicita nella deliberazione relativa alla decisione.

Art. 11.

Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, gli organi collegiali dei dipartimenti e dei centri di gestione approvano, con deliberazione, su proposta del direttore coadiuvato dalla giunta, le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario.

2. Le proposte devono evidenziare le esigenze finanziarie per il funzionamento e per le azioni programmatiche, precisando le risorse eventualmente già disponibili nel dipartimento o nel centro e quelle di cui si chiede l'assegnazione.

3. I dipartimenti ed i centri autonomi di gestione devono inoltre indicare le entrate per attività contrattuali che si prevedono per l'esercizio successivo.

4. Entro il 31 ottobre il rettore presenta al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio dell'Ateneo con i relativi allegati, predisposto, sulla base delle linee programmatiche di cui al successivo art. 12, dal direttore amministrativo, avvalendosi anche di una commissione nominata dal rettore e, per la parte tecnico-contabile, del responsabile del servizio ragioneria. Il progetto è formulato sulla base di dati presunti relativi a trasferimenti da parte dello Stato, o eventuali contributi di enti pubblici o agli introiti derivanti dalle iscrizioni degli studenti e tenendo conto delle proposte dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione, dei risultati conseguiti a chiusura dell'esercizio precedente e dell'andamento della gestione dell'esercizio in corso.

5. L'amministrazione centrale, dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione, comunica ai dipartimenti ed ai centri di gestione le linee programmatiche e la conseguente ripartizione delle risorse previste nel progetto di bilancio.

6. Entro il 30 novembre i dipartimenti ed i centri autonomi di gestione approvano i rispettivi bilanci preventivi e ne trasmettono copia all'amministrazione.

7. Entro il 15 dicembre il consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'Ateneo, con allegati i bilanci dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione.

8. Copia del bilancio e dei relativi allegati è inviata, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministero del tesoro.

Capo I

ATENEO

Art. 12.

Criteri di formazione del bilancio dell'Ateneo

1. Le linee programmatiche della gestione finanziaria sono espresse dal senato accademico con parere vincolante.

2. Il bilancio di previsione dell'Ateneo, predisposto seguendo le linee programmatiche di cui al comma 1, è presentato dal rettore, sentito il senato accademico, al consiglio di amministrazione con apposita relazione illustrativa; tale relazione pone in evidenza, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso, nonché la consistenza del personale in servizio.

3. Alla relazione rettorale è allegata quella del collegio dei sindaci.

4. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.

5. Tra le entrate sono iscritti come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Ai soli fini del conseguimento del pareggio si può tenere conto del presunto avanzo di amministrazione di cui al precedente comma.

7. Nell'ipotesi di disavanzo presunto, il consiglio di amministrazione deve indicare nella delibera di approvazione del bilancio preventivo i criteri adottati per assorbire detto disavanzo coerentemente con le linee indicate dal senato accademico.

8. Nel caso di maggior accertamento in sede consuntiva del disavanzo di amministrazione, rispetto a quello presunto, il consiglio di amministrazione deve deliberare i provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti di tale scostamento in linea con quanto indicato al comma 7.

9. I trasferimenti dello Stato per il funzionamento e per la ricerca scientifica non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che non sia stato già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

10. Gli staziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative nel periodo di riferimento.

Art. 13.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio dell'Ateneo sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate contributive;

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;

Titolo III - Entrate diverse;

Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

Titolo VI - Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VII - Partite di giro;

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni;

Titolo IV - Partite di giro;

3. Le entrate e le spese si ripartiscono nell'ambito di ciascun titolo in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno per conto di terzi.

Art. 14.

Fondi di riserva

1. Nel bilancio dell'Ateneo è iscritto, in apposito capitolo fra le spese correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.

2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 10% delle spese correnti complessive previste, ad esclusione di quelle relative alle retribuzioni del personale.

3. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente; su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 15.

Variazioni al bilancio

1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria, gli stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti alle effettive esigenze, il consiglio di amministrazione adotterà le opportune variazioni al bilancio.

2. In caso di necessità e di urgenza le variazioni possono essere disposte, anche con prelievo dal fondo di riserva, con provvedimento del rettore, che sarà sottoposto alla ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva all'adozione del provvedimento stesso.

3. Nessuna variazione al bilancio di Ateneo può essere adottata oltre il 30 novembre tranne quelle relative alle entrate e quelle relative a spese obbligatorie o quelle per le quali dal mancato pagamento deriverebbe un danno per l'Ateneo.

Art. 16.

Conto consuntivo dell'Ateneo

1. Il conto consuntivo dell'Ateneo, su cui il rettore predispone apposita relazione, si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico, della situazione amministrativa e della situazione dei residui.

2. La relazione del rettore illustra l'andamento della gestione finanziaria ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, nonché la consistenza del personale in servizio.

Nella relazione devono inoltre essere evidenziati:

i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei crediti e dei debiti;

i risultati generali del conto economico.

3. Il conto consuntivo dell'Ateneo è presentato al rettore dal direttore amministrativo entro il mese di marzo ed è sottoposto all'esame del collegio dei sindaci, che redige l'apposita relazione da allegare al conto stesso.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro la seconda seduta successiva a quello di presentazione, comunque non oltre il 30 maggio, unitamente ai conti delle gestioni decentrate di cui all'art. 4, ed è trasmesso, entro 30 giorni dalla data di approvazione, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla delegazione regionale della Corte dei conti ed al Ministero del tesoro.

Art. 17.

Consolidamento dei conti

1. Al conto consuntivo dell'Ateneo è allegato un rendiconto finanziario strutturato per categorie ed una situazione patrimoniale consolidati, per la riassunzione delle risultanze anche delle gestioni accentrate ed autonome.

Art. 18.

Riaccertamento dei residui

1. Annualmente è predisposto un prospetto con la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Sono eliminati dal bilancio i residui relativi alle spese di investimento non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono. I residui relativi alle altre spese sono elimati dal bilancio se non pagati entro il secondo anno successivo a quello cui si riferiscono.

3. Ogni variazione dei residui attivi e passivi è approvata con motivata delibera dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previo parere del collegio dei sindaci.

Art. 19.

Accertamento delle entrate

1. La gestione delle entrate avviene attraverso le fasi di accertamento e di riscossione.

2. L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, è iscritta nel corrispondente capitolo di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi e sono compresi tra le attività della situazione patrimoniale.

Art. 20.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto cassiere dell'Ateneo, mediante reversali di incasso firmate dal direttore amministrativo e dal responsabile del servizio bilancio o da chi formalmente sia stato delegato; le reversali non riscosse a chiusura d'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.

2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono essere trasferite periodicamente all'istituto cassiere.

3. Le somme pervenute direttamente all'Università degli studi di L'Aquila sono annotate in apposito registro, tenuto dall'economo e versate tempestivamente all'istituto cassiere.

Art. 21.

Fasi della spesa

1. La gestione delle spese avviene attraverso le fasi dell'impegno, della obbligazione, della liquidazione e del pagamento.

Art. 22.

Impegno

1. Gli impegni di spesa a carico e nei limiti dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con delibera del consiglio di amministrazione, il quale può delegare, il rettore e il direttore amministrativo, prefissandone i rispettivi limiti.

2. È possibile l'assunzione di impegni pluriennali della durata massima di 9 anni per:

a) spese di investimento;

b) spese di funzionamento indispensabili per assicurare la continuità del servizio.

3. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività della situazione patrimoniale.

4. Tutti gli impegni da sottoporre alla delibera da parte del consiglio di amministrazione devono contenere gli estremi della prenotazione dell'impegno.

5. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario non possono essere assunti impegni di spesa a carico dell'esercizio scaduto.

6. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di bilancio; con deliberazione del consiglio di amministrazione le somme stanziate in conto capitale, nonché quelle specificatamente finalizzate, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere riportate in aggiunta agli stanziamenti dei corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio successivo. Delle deliberazioni e delle somme così riportate dovrà essere compilato elenco da allegare al consuntivo.

Art. 23.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede entro dieci giorni alla registrazione del-

l'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

2. Entro lo stesso termine gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria a quello di provenienza.

Art. 24.

Obbligazione

1. L'obbligazione è assunta a seguito dell'ordinazione eseguita nei confronti dei terzi contraenti.

2. Le obbligazioni assunte e non estinte al termine dell'esercizio costituiscono i debiti del bilancio e sono compresi tra le passività della situazione patrimoniale.

Art. 25.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto al soggetto creditore; essa è effettuata sul titolo comprovante il diritto del creditore, previa verifica dell'esistenza dell'obbligazione e della documentazione atta a garantire la regolarità della fornitura e dei servizi.

2. La liquidazione è disposta:

per l'amministrazione centrale dal direttore amministrativo o da un suo delegato;

per i centri di gestione accentrata dal direttore responsabile e dal direttore amministrativo o da un suo delegato.

Art. 26.

Pagamento della spesa

1. Il pagamento delle spese, eseguito dall'istituto cassiere, è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal direttore amministrativo e dal responsabile del servizio bilancio o da chi formalmente sia stato delegato.

2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa liquidata, che deve essere conservata agli atti, secondo le norme riguardanti la conservazione di documenti di archivio, per non meno di dieci anni e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti degli organi di controllo.

Art. 27.

Gestione del fondo per spese economali

1. L'economo ed il direttore responsabile del centro di gestione accentrata sono dotati all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato annualmente dal consiglio di amministrazione o dall'organo collegiale del centro; il fondo è reintegrabile durante l'esercizio.

2. Con tale fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili nonché di altre spese il cui pagamento per contanti si renda opportuno o urgente; sul fondo gestito dall'economo possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missione, ove per motivi di urgenza non sia possibile provvedervi con mandati.

3. L'economo provvede al pagamento delle spese su ordine del direttore amministrativo.

Art. 28.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Università degli studi di L'Aquila si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei dati.

2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni ed obbligazioni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

4. Per l'amministrazione centrale sono previste le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate e delle spese;

b) un partitario dei residui;

c) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

d) i registri degli inventari;

e) il repertorio di cui all'art. 63, comma 5.

Art. 29.

Pagamenti al personale dell'Ateneo

1. Oltre alle indennità ed ai compensi previsti dalla normativa vigente possono essere disposti pagamenti a favore del personale dipendente dell'Ateneo per:

a) missioni o trasferte che saranno autorizzate e liquidate sulla base di apposita regolamentazione emanata dal consiglio di amministrazione;

b) eventuali compensi per attività non rientranti nei compiti istituzionali, previa delibera del consiglio di amministrazione;

c) compensi derivanti da proventi per prestazioni conto terzi da liquidare; comunque dopo l'incasso dei proventi corrispondenti, sulla base di apposita regolamentazione emanata, anche in deroga da quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

2. Il consiglio di amministrazione può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.

Capo II

DIPARTIMENTI E CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE AUTONOMIA ED ORGANI

Art. 30.

Autonomia e competenze

1. I dipartimenti ed i centri di gestione dell'Università di L'Aquila sono dotati di autonomia contabile nell'ambito delle risorse finanziarie a loro disposizione ed operano in base ad un bilancio annuale di cassa.

2. I dipartimenti e i centri autonomi di gestione ricevono i fondi esclusivamente per il tramite dell'amministrazione centrale la quale provvede tempestivamante sia all'incasso che al loro trasferimento ai predetti centri in ottemperanza alle leggi sulla trasparenza.

3. I dipartimenti ed i centri autonomi di gestione incassano direttamente gli interessi maturati sul conto bancario ed i trasferimenti da altri centri dandone contestuale comunicazione al servizio bilancio.

Art. 31.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione dei dipartimenti e dei centri e formulato in termini finanziari di cassa; esso è corredato da una relazione, tecnica e programmatica, che evidenzia le attività didattiche, di ricerca e di servizio che si intendono svolgere.

2. Il bilancio è predisposto dal direttore, coadiuvato dalla giunta e, per la parte tecnico-contabile, dal segretario amministrativo. Il bilancio deve essere approvato dal consiglio nei termini indicati all'art. 11.

3. Il bilancio è redatto in conformità ad un modello predisposto dal consiglio di amministrazione e viene trasmesso, a cura del direttore, per essere allegato al bilancio dell'Università degli studi di L'Aquila entro i cinque giorni successivi alla data di approvazione da parte dell'organo collegiale.

4. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio in corso.

5. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta delle entrate del bilancio di previsione.

Nel bilancio le previsioni di entrata si commisurano alle somme che si prevede di incassare per ciascun capitolo nel corso dell'esercizio.

Nel bilancio le previsioni di spesa si commisurano alle somme che si prevede di erogare per ciascun capitolo nel corso dell'esercizio finanziario sulla base di programmi definiti e delle concrete possibilità operative del dipartimento e del centro di gestione.

Le spese indicate in bilancio devono essere sostenute nel loro complessivo ammontare entro i limiti delle entrate globalmente previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Art. 32.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio dei dipartinienti e dei centri autonomi di gestione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate correnti;

Titolo II - Entrate in conto capitale;

Titolo III - Partite di giro.

2. Le spese sono classificabili nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Partite di giro.

3. Le entrate e le spese si ripartiscono nell'ambito di ciascun titolo in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitolo, secondo il rispettivo oggetto.

4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno per conto di terzi.

Art. 33.

Presentazione ed approvazione

1. Il bilancio di previsione è presentato dal direttore al consiglio del dipartimento o del centro di gestione unitamente ad una relazione che illustra gli obiettivi da perseguire, le variazioni proposte ai dati previsionali dell'anno in corso, la consistenza del personale in servizio ed altre circostanze ritenute rilevanti.

2. I contributi di funzionamento non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che gli importi stabiliti per il nuovo anno non siano già stati comunicati.

3. Il bilancio di previsione viene approvato dal consiglio del dipartimento o del centro entro il 30 novembre.

Art. 34.

Variazioni al bilancio

1. Nel corso dell'anno finanziario possono essere introdotte variazioni di bilancio con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione fermo restando l'obbligo del pareggio.

2. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte soltanto se ne è assicurata la copertura finanziaria.

3. Le variazioni possono essere disposte, nei casi d'urgenza, dal direttore salvo ratifica del consiglio del dipartimento o del centro di gestione.

4. Qualora dopo l'approvazione del bilancio di previsione si dovessero verificare nuove entrate e/o nuove spese relative all'esercizio in corso, il consiglio del

dipartimento o del centro di gestione, con le stesse procedure previste per la formazione e per le variazioni del bilancio, accende un nuovo capitolo.

Art. 35.

Assestamento

1. Dopo l'approvazione del conto consuntivo riguardante il precedente esercizio e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio del dipartimento o del centro autonomo di gestione delibera l'assestamento del bilancio.

2. Con l'assestamento si provvede all'aggiornamento del presunto avanzo di cassa dell'esercizio precedente a quello in corso all'adeguamento delle previsioni di spesa in relazione all'entità.... dell'avanzo di cassa accertato rispetto a quello iscritto, nonché ad apportare le altre variazioni opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio.

3. Con la delibera di assestamento vengono pertanto adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.

4. La proposta di assestamento predisposta dal direttore del dipartimento o centro coadiuvato dal segretario amministrativo, viene presentata al consiglio per l'approvazione e trasmessa all'università entro dieci giorni dall'approvazione medesima.

Art. 36.

Fondi di ricerca

1. I fondi di ricerca sono gestiti secondo le norme previste nel presente regolamento.

2. Le obbligazioni sono assunte dal direttore del dipartimento o centro su richiesta degli assegnatari dei fondi a cui spetta la autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del finanziamento.

3. Il consiglio del dipartimento o del centro di gestione, considerando i servizi generali posti a disposizione degli assegnatari dei fondi di ricerca, può deliberarne un prelievo, proporzionato alla consistenza dei fondi stessi per far fronte alle spese generali.

Art. 37.

Riscossione delle entrate

1. L'Università trasferisce tempestivamente ed integralmente i fondi di spettanza del dipartimento e centro di gestione mediante ordinativo diretto a suo favore dandone ad esso contestuale comunicazione.

2. Il dipartimento e il centro di gestione provvedono alla riscossione dei fondi di cui al comma 1 mediante emissione di reversali di incasso numerate in ordine progressivo, tratte nell'apposito conto corrente bancario.

3. Le reversali d'incasso sono firmate dal direttore e dal segretario amministrativo o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

4. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome, cognome o denominazione del debitore;

d) causale della riscossione;

e) importo in cifre e in lettere;

f) dati di emissione.

5. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del dipartimento o centro di gestione e nei partitari d'entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.

Art. 38.

Acquisti

1. L'acquisto o la fornitura di strumenti, di materiale e di quanto altro serve per il funzionamento del dipartimento e centro di gestione sono disposti dal direttore nei limiti delle somme stanziate negli appositi capitoli di bilancio.

2. Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni gravanti sui fondi del dipartimento e del centro di gestione e concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del dipartimento o centro debbono essere preventivamente autorizzate dai rispettivi consigli.

3. Tutte le pubblicazioni devono inoltre riportare le denominazioni dell'università, del dipartimento o centro di gestione e dell'ente finanziatore, l'autore ed il titolo.

4. Per le pubblicazioni librarie destinate alla vendita si procede mediante contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione e firmato dal rettore.

5. Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con l'indicazione del loro numero e dei destinatari.

6. In ogni caso un esemplare è iscritto nell'inventario del dipartimento o centro di gestione.

Art. 39.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione di ogni spesa comporta la verifica della regolarità della relativa fornitura di beni e servizi, la determinazione dell'importo dovuto e l'individuazione del creditore.

2. La liquidazione è effettuata dal direttore del dipartimento o centro di gestione, previo accertamento da parte del segretario amministrativo della regolarità dei documenti che giustificano la spesa, nonché della disponibilità dei fondi.

Art. 40.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato con mandati appositi numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario e tratti sull'istituto che gestisce il servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento sono emessi nei limiti della disponibilità esistente sull'apposito capitolo di bilancio e sono firmati dal direttore del dipartimento o centro di gestione e dal segretario amministrativo o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

3. I mandati indicano l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio, il cognome e nome o la denominazione del creditore, la causale di pagamento ed il suo importo, in cifre e lettere, le modalità per l'estinzione del debito e la data di emissione del titolo.

4. Per i pagamenti da eseguire per lo stesso titolo a più creditori possono essere emessi mandati di pagamento collettivi.

5. Prima dell'invio all'istituto cassiere i mandati di pagamento sono registrati nel giornale di cassa e nei partitari di uscita.

6. L'emissione dei mandati di pagamento è disposta solo nei limiti dell'esistente disponibilità di cassa.

Art. 41.

Documentazione dei titoli di spesa

1. Ogni mandato di pagamento e corredato dai documenti che comprovano la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili, da bolletta di consegna della copia dell'ordinazione di acquisto, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

2. Si può prescindere dall'allegare contestualmente il buono di carico nel caso di abbonamento o prenotazione del materiale bibliografico.

3. La documentazione della spesa è allegata al mandato estinto ed è conservata dal dipartimento o centro di gestione per almeno dieci anni e comunque fino a quando all'Università non sia pervenuta dalla corte dei conti la dichiarazione di regolarità per il conto consuntivo dell'anno finanziario al quale la spesa si riferisce.

Art. 42.

Estinzione dei titoli di spesa

1. Sui titoli di spesa, con apposita annotazione, i dipartimenti e i centri di gestione dispongono che il pagamento avvenga mediante riscossione diretta presso l'istituto cassiere da parte di persone legittimate a rilasciarne quietanza liberatoria ovvero, su richiesta scritta del creditore, e con la relativa spesa a suo carico, mediante accreditamento in conto corrente postale o mediante vaglia postale o mediante vaglia telegrafico.

2. A richiesta del creditore il pagamento può essere disposto con assegno circolare non trasferibile, da spedire all'indirizzo del creditore stesso, ovvero con accreditamento su conto corrente bancario e sempre con spese a suo carico.

3. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione sostituiscono la quietanza del creditore e devono risultare, sul mandato di pagamento, da annotazioni che recano gli estremi dell'operazione e il timbro dell'istituto cassiere.

4. Se non diversamente disciplinato, sono a carico del dipartimento e centro di gestione le spese per i pagamenti all'estero.

Art. 43.

Mandati non estinti

1. Al termine dell'anno finanziario, i mandati non estinti sono segnalati e restituiti dall'istituto cassiere al dipartimento e al centro di gestione per il loro annullamento e per la loro riemissione nel nuovo esercizio.

Art. 44.

Fondo economale

1. Il segretario amininistrativo può essere dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario di un fondo economale, determinato dal consiglio di dipartimento al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Il segretario, con il fondo fa fronte al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, di attrezzature di locali, di spese postali e di trasporto, delle spese per il funzionamento degli automezzi di proprietà, delle spese per l'acquisto di quotidiani, pubblicazioni periodiche, volumi da mettere a disposizione del personale per la consultazione e l'aggiornamento e simili e tutte le altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente.

3. Il segretario amministrativo provvede al pagamento delle spese di cui al comma 2 su disposizione del direttore.

4. Il dipartimento per i fini di cui ai commi 1 e 2 deve tenere e conservare apposito registro numerato e vidimato dal direttore nel quale debbono essere annotati dal segretario amministrativo tutti i movimenti (spese e reintegri).

5. Il direttore del dipartimento o centro è esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione per il rimborso delle piccole spese che singolarmente non eccedano le lire 50.000. La prova dell'avvenuto pagamento, se non altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal direttore.

6. Le spese di cui al comma 5 non possono eccedere le lire 500.000 mensili.

7. Il segretario ammnistrativo restituisce alla fine dell'esercizio mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al comma 1.

Art. 45.

Conto consuntivo dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione

1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto finanziario e di una situazione patrimoniale.

2. Il conto consuntivo è corredato da una relazione del direttore in cui sono evidenziati i risultati generali della gestione del bilancio, il conseguimento delle finalità preventivate e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio.

3. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa in conformità del modello disposto dal consiglio di amministrazione; in esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate.

4. La situazione patrimoniale, redatta in conformità allo scheda disposto dal consiglio di amministrazione, indica la consistenza dei beni mobili in uso al dipartimento o centro autonomo di gestione all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio e per altre cause.

5. Al conto consuntivo sono allegati la relazione sulle attività di ricerca e didattica svolte dal personale del dipartimento o centro e sui risultati ottenuti, lo stato delle singole ricerche in corso e l'elenco delle pubblicazioni autorizzate nell'ambito del dipartimento o centro di gestione nel corso dell'anno.

6. Il conto consuntivo predisposto dal direttore del dipartimento o centro coadiuvato dalla giunta e dal segretario amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale, è approvato dall'organo collegiale entro il 20 marzo ed è trasmesso entro il 30 marzo all'amministrazione centrale per allegarlo al conto consuntivo dell'Ateneo.

7. Al conto consuntivo è annessa la situazione di cassa.

Art. 46.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali il dipartimento e il centro di gestione possono avvalersi di un sistema di elaborazione automatica dei dati.

2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio debbono consentire di rilevare per ciascun capitolo ed a fronte del relativo stanziamento le somme riscosse, pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. Le scritture patrimoniali debbono consentire di rilevare il valore del patrimonio all'inizio dell' esercizio finanziario. le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 47.

Sistemi di scrittura

1. I dipartimenti e i centri autonomi di gestione tengono, anche con l'uso dei mezzi informativi, le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate e delle spese;

b) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

c) un giornale cronologico dei crediti e delle obbligazioni;

d) i registri degli inventari.

Titolo IV

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 48.

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili.

2. I beni sono descritti con registrazioni inventariali in cui sono evidenziati tutti gli elementi atti ad identificarli ed a valutarli.

3. I beni mobili di particolare valore artistico-culturale, come definiti dalla normativa vigente, devono essere descritti in un separato inventario.

4. I beni bibliogralici sono descritti e valutati in apposito registro.

5. Il consiglio di amministrazione definisce classificazioni omogenee dei beni patrimoniali e le modalità per i passaggi di consegna.

Art. 49.

Consegnatari

1. Gli immobili di proprietà dell'Università degli studi di L'Aquila possono essere affidati in uso ai dipartimenti ed ai centri autonomi di gestione che potranno utilizzarli esclusivamente per attività didattica, di ricerca e di servizio di pubblica utilità.

2. I direttori dei centri di gestione affidatari di immobili sono responsabili della loro manutenzione ordinaria ed hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.

3. I beni mobili sono dati in consegna ad agenti consegnatari con apposito verbale.

4. I consegnatari degli autoveicoli ne controllano la correttezza dell'uso e riportano in apposite scritture le spese sostenute ed i percorsi effettuati.

Art. 50.

Inventari

1. I beni mobili e immobili sono amministrati mediante scritture anche informatizzate in cui sono indicati la collocazione ed il valore del bene, nonché il consegnatario responsabile.

2. I beni sono valutati per il loro prezzo al momento dell'acquisto.

3. Nella impossibilità di determinare il prezzo di acquisto, o nel caso di donazioni, i beni vengono registrati con un valore definito attraverso una stima di mercato.

4. Periodicamente, comunque almeno ogni 10 anni, il valore dei beni inventariati viene riesaminato e aggiornato secondo tempi e modalità deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 51.

Donazioni e lasciti

1. L'Università può ricevere contributi da parte di enti e privati finalizzati ad attività specifiche o all'istituzione di borse di studio.

2. Per le donazioni ed i lasciti finalizzati all'erogazione di borse di studio, l'Università può avvalersi di appositi conti correnti gestiti secondo le modalità previste dall'atto di liberalità.

Art. 52.

Beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico firmati dal consegnatario.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili è disposta, su proposta dei dipartimenti e dei centri di gestione, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Per i beni di valore inferiore a L. 20.000.000 la cancellazione dagli inventari è disposta con deliberazione degli organi collegiali dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione, che se ne assumeranno le relative responsabilità, di tali operazioni deve comunque essere data tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

Art. 53.

Magazzini di scorta

1. Ove se ne ravvisi l'utilità, verranno istituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione, o dell'organo collegiale dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione, appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

2. All'utilizzo del materiale del magazzino di scorta si provvede con apposito disciplinare deliberato dal consiglio di amministrazione o dall'organo collegiale dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione.

Titolo V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 54.

Norme generali

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da norme di legge che recepiscono le direttive CEE ed i regolamenti comunitari in materia.

2. I contratti e le convenzioni sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sono stipulati dal rettore.

3. Per determinate materie entro limiti di tempo e di valore la competenza di cui al comma 2 può essere delegata dal consiglio di amministrazione al rettore, al direttore amministrativo ed ai responsabili dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione, secondo modalità di cui ai successivi articoli.

Sezione I

CONTRATTAZIONE ATTIVA

Art. 55.

Ambito di applicazione

1. Le norme previste nella presente sezione si applicano a convenzioni e contratti che hanno per oggetto attività o contributi di ricerca, consulenza, didattica, cessione di risultati di ricerca, analisi, prove, tarature, locazioni, permute e cessioni di immobili e mobili.

2. Le prestazioni per analisi, controlli, prove e tarature devono essere effettuate a titolo oneroso e, ove tariffabili, i relativi importi devono essere approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei direttori dei dipartimenti e dei centri di gestione, e resi pubblici.

Art. 56.

Convenzioni e contratti per attività in conto terzi

1. Le convenzioni regolano rapporti diretti all'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività di ricerca applicata, di formazione o di servizio; esse sono stipulate dal rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione.

2. I contratti regolano le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto.

3. Il consiglio di amministrazione definisce gli schemi contenenti le modalità di gestione dei contratti ed i prospetti finanziari.

4. Gli schemi di cui al comma 3 indicano, oltre gli elementi essenziali del contratto, le modalità dei pagamenti e le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati.

5. I prospetti finanziari per la ripartizione dei proventi e per la corresponsione dei compensi al personale dovranno tener conto dei criteri fissati nel regolamento per l'attività conto terzi emanato dal consiglio di amministrazione.

6. I contratti di attuazione delle convenzioni sono stipulati, previa delibera dell'organo collegiale e successivamente alla verifica di conformità agli schemi ed ai prospetti, dal direttore dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione, a ciò delegato dal rettore.

7. Nel caso sia proposto un contratto difforme dagli schemi e/o dai prospetti, esso dovrà essere approvato anche dal consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Alienazioni, permute e locazioni di beni immobili e mobili

1. Prima di stipulare un contratto avente ad oggetto l'alienazione, la locazione e la permuta di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Università degli studi di L'Aquila, il consiglio di amministrazione o l'organo di governo del dipartimento o del centro autonomo di gestione deve adottare un provvedimento che evidenzi l'oggetto, i motivi del contratto e l'interesse pubblico che con esso si intende curare nonché il criterio di scelta del contraente.

2. Per i contratti di alienazione la scelta del contraente è effettuata mediante gare aperte alle quali ogni soggetto interessato può presentare la propria offerta; è tuttavia consentita la scelta del contraente mediante gare ristrette o procedure negoziate nei casi di convenienza da motivare nelle deliberazioni di cui al comma 1.

3. Per le permute e le locazioni la scelta del contraente è effettuata mediante procedura ristretta o negoziata.

Sezione II

CONTRATTAZIONE PASSIVA

Art. 58.

Norme generali

1. L'Università degli studi di L'Aquila provvede ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle locazioni, alle permute ed ai servizi in genere con contratti stipulati con l'aggiudicatario prescelto a seguito di gare aventi normalmente la forma della licitazione privata o dell'appalto concorso procedura ristretta); è ammesso il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata) od al sistema in economia nei casi previsti nei successivi articoli.

2. La scelta della forma di contrattazione, con esclusione di quella in economia, è di competenza del consiglio di amministrazione, su motivata proposta dell'apposita commissione o del direttore del dipartimento o del centro di gestione.

3. Il consiglio di amministrazione, per le materie relative ai punti *e), f), g), h), i), l), m)*, del successivo art. 62, entro limiti di tempo e per un importo non superiore a L. 300.000.000, può delegare il rettore, il direttore amministrativo e i responsabili dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione a concludere contratti mediante trattativa privata.

4. In ogni caso sono riservate alla competenza del consiglio di amministrazione dell'Università le spese e le procedure contrattuali relative agli appalti delle opere e dei servizi, agli appalti dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà dell'Università o in uso, agli appalti dei servizi di pulizia dei locali, di vigilanza, di fornitura di combustibili per riscaldamento e per la conduzione dei relativi impianti. Sono anche riservati alla competenza del consiglio di amministrazione dell'Università le procedure contrattuali relative all'accensione di mutui bancari e di ogni altra forma di finanziamento.

Art. 59.

Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione a contrattare deve indicare:

a) gli scopi che si intendono conseguire;

b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;

c) la scelta del procedimento contrattuale e le ragioni che giustificano tale scelta;

d) la nomina di eventuale commissione di esperti;

e) le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa.

Art. 60.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte ritenute idonee di una lettera di invito con allegato lo schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, l'eventuale capitolato di oneri, nonché le modalità di aggiudicazione della gara.

2. L'individuazione delle ditte da invitare alle gare è fatta dall'apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione. All'individuazione delle ditte si può procedere anche a seguito di pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

3. Possono essere escluse le ditte o le imprese con le quali l'Ateneo ha in corso controversie pendenti.

4. Ove ne ravvisi l'opportunità, il consiglio di amministrazione nomina una commissione di esperti per la valutazione delle offerte.

Art. 61.

Appalto concorso

1. Gli appalti di forniture e di servizi possono essere assegnati, in base a prestabiliti criteri di massa, a seguito di gara avente la forma dell'appalto-concorso, qualora il consiglio di amministrazione ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche scientifiche od artistiche.

2. La valutazione delle offerte, che debbono comunque contenere una parte progettuale, è eseguita da apposita commissione di esperti nominata dal consiglio

di amministrazione, la quale, in base all'esame comparativo dei diversi progetti o piani, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte in base ai criteri menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, procede alla proposta di aggiudicazione.

3. È facoltà della commissione di esperti chiedere, per i progetti ritenuti più aderenti alle esigenze che hanno motivato la gara, ulteriori precisazioni o integrazioni ai fini della proposta di aggiudicazione.

4. Il consiglio di amministrazione in base alla proposta della commissione, delibera, con giudizio insindacabile, all'aggiudicazione ovvero procede ad un nuovo appalto concorso con le eventuali adozioni di nuove prescrizioni.

Art. 62.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata, è ammesso:

a) quando la pubblica gara non ha dato luogo ad aggiudicazione;

b) per l'acquisto, la permuta, la locazione di immobili con parere di congruità dell'U.T.E.;

c) per locazione finanziaria di attrezzature;

d) quando, con motivata e giustificata proposta, esistano motivi di urgenza dovuti a circostanze imprevedibili;

e) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

f) per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi che un ristretto numero di imprese, italiane o straniere, possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

g) per l'acquisto di beni la cui natura non consenta il ricorso ad una pubblica gara;

h) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni ad imprese od a persone con alta e specifica competenza tecnica o scientifica, giustificata con motivata proposta;

i) per lavori complementari non considerati nel contratto originario, resi necessari da circostanze imprevedibili con l'affidamento allo stesso contraente agli stessi patti e condizioni, nel limite del 20% dell'importo del contratto originario ed a condizione che i lavori del lotto siano ancora in corso;

l) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori determinerebbe incompatibilità tecniche o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà, a condizione che il ricorso allo stesso fornitore appaia nel complesso economicamente conveniente;

m) quando trattasi di contratti di importo inferiore a 300 milioni al netto dell'IVA. Tale importo è rideterminato periodicamente dal consiglio di amministrazione, tenuto conto del tasso d'inflazione.

2. Nei casi previsti nel comma 1 alle lettere *a)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, devono essere interpellati di norma almeno tre fornitori.

Art. 63.

Stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati, nei limiti delle rispettive competenze, dal rettore, dal direttore amministrativo o dal direttore del dipartimento o del centro autonomo di gestione in forma pubblica o privata in base alle disposizioni del codice civile anche mediante l'uso di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

2. Si procede alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito nella comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. Ove l'impresa non provveda alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito, l'amministrazione dichiara decaduta l'aggiudicazione e l'accettazione dell'offerta, dispone l'incameramento dell'eventuale cauzione e le eventuali richieste di danni in relazione ai ritardi determinati.

4. Un funzionario dell'amministrazione è delegato dal rettore a redigere ed a ricevere gli atti ed i contratti e ad assistere alle gare pubbliche.

5. I contratti stipulati in forma pubblica sono annotati in apposito repertorio.

Art. 64.

Spese in economia

1. Possono essere effettuati in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le seguenti spese:

a) manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione;

d) acquisto e assistenza software;

e) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;

f) spese postali, di sdoganamento, ecc.;

g) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e fotografie, nonché stampa di tabulati, circolari e materiale di consumo vario;

h) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasioni di espletamento di concorsi ed esami, quando non sia possibile utilizzare e non siano sufficienti le normali attrezzature;

i) spese relative a convegni nazionali e internazionali, mostre e seminari organizzati dall'Università;

l) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;

m) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

n) pulizia e disinfezione straordinaria dei locali;

o) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

p) spese di rappresentanza.

2. Per ciascuna specie di spesa il consiglio di amministrazione stabilisce con apposita deliberazione il limite di somme, che non potrà eccedere le lire 50 milioni. Tale importo è rideterminato periodicamente dal consiglio di amministrazione tenendo conto del tasso di inflazione.

3. L'effettuazione in economia delle spese sopra indicate e disciplinate dal «Regolamento delle spese in economia» emanato con decreto del rettore, vista la deliberazione del consiglio di amministrazione.

4. L'effettuazione in economia delle spese sopra indicate puo essere delegata dal consiglio di amministrazione al direttore amministrativo nei limiti da stabilirsi nel regolamento delle spese.

5. Nel predetto regolamento saranno anche disciplinate le spese in economia dei dipartimenti, dei centri autonomi di gestione e dei centri di gestione accentrata.

Art. 65.

Collaudi

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo finale o parziale, secondo quanto stabilito nel contratto.

2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università di L'Aquila e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, da estranei qualificati per specifica competenza.

3. La nomina è fatta dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo collegiale dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione.

4. Il collaudo non può essere affidato alle persone che abbiano partecipato all'aggiudicazione della gara ed alla direzione dei lavori.

5. Per le apparecchiature, gli strumenti ed altro materiale destinato alla ricerca scientifica, il collaudo e eseguito da chi ha richiesto ed utilizza la fornitura.

6. Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 20 milioni, puo essere sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità alle norme contrattuali delle forniture, rilasciata e sottoscritta da chi ha diretto i lavori, ovvero da chi ha ricevuto la fornitura. Gli importi di cui sopra, al netto da IVA, sono rideterminati periodicamente dal consiglio di amministrazione, tenuto conto del tasso di inflazione.

7. Per i lavori e le forniture che richiedono l'osservanza di norme antinfortunistiche o di sicurezza, il collaudo o l'attestazione di cui al comma precedente debbono comunque certificare, con l'assunzione delle relative responsabilità, il rispetto di tali norme.

Art. 66.

Opere edili

1. L'affidamento di compiti di progettazione, esecuzione e di collaudo di opere edili ed impiantistiche sono di competenza del consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia universitaria, antinfortunistica e sicurezza, nonché di quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche per conto dello Stato.

2. Il consiglio di amministrazione può affidare in concessione, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di apposita convenzione, tutti i compiti e tutte le attività connesse alla realizzazione di opere di edilizia senza compiti di diretta esecuzione dei lavori, previa gara ufficiosa nella quale i partecipanti dovranno fornire la dimostrazione delle proprie capacità tecniche ed economiche.

Art. 67.

Elenco dei fornitori

1. Viene predisposto apposito elenco, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad individuare tutti i fornitori, suddivisi per tipo di attività, con i quali l'Università degli Studi di L'Aquila ha avviato o concluso rapporti contrattuali per forniture o servizi.

2. In tale elenco vengono annotate informazioni relative alla esecuzione delle opere e alla qualità delle forniture, nonché il periodo di validità di certificazioni antimafia, ove richieste.

3. All'elenco di cui al punto 1 possono fare riferimento anche i dipartimenti e i centri di gestione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 68.

Utilizzazione di personale esterno

1. È ammesso il ricorso a personale estraneo all'Ateneo, previa analitica motivazione, mediante l'affidamento di specifici incarichi retribuiti nei casi in cui si tratti di:

a) affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;

b) affidamento di compiti che, pur rientranti tra quelli propri del personale tecnico ed amininistrativo, siano di supporto alle attività tecniche per le ricerche, alle attività didattiche per esercitazioni sperimentali e/o progettuali, alle attività amministrative e dei servizi, verificate le condizioni che non ne consentano lo svolgimento da parte del personale dell'Ateneo;

c) affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica o legale, che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali e per cui non sia consentito o opportuno l'impiego di personale dell'Ateneo;

d) affidamento dell'uso di attrezzature scientifiche e didattiche di particolare complessità a persone di comprovata esperienza;

e) svolgimento di conferenze, seminari, corsi di formazione per cui è necessario avvalersi di esperti.

2. Con apposita regolamentazione interna sono disciplinate le varie fattispecie e le relative procedure autorizzative per il ricorso a personale estraneo; in esso deve essere precisato che l'affidamento riguarderà attività od opere ben definite, limitate nel tempo, che non possono prefigurare in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente.

3. Ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, il consiglio di amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, dipendenti da altre amministrazioni ovvero esterni, determinando preventivamente durata, luogo, termine, oggetto e compenso della collaborazione.

4. Il consiglio di amministrazione può deliberare, anche sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici o società private, l'attivazione di corsi per definite qualifiche, rivolti ai giovani dai 18 ai 29 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. Durante il biennio ai giovani è riconosciuto un compenso pari ad una quota della retribuzione iniziale della qualifica definita per ciascun incarico.

Art. 69.

Borse di studio

1. Nell'ambito delle norme vigenti in materia di borse di studio universitarie, l'Università degli studi di L'Aquila può prevedere l'istituzione di borse di studio da assegnare successivamente al conseguimento del diploma di laurea, diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

2. Oltre a quanto già previsto dalle norme sul diritto agli studi universitari, l'Università degli studi di L'Aquila può istituire borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce le modalità per l'attivazione delle borse di cui ai commi precedenti, indicando i criteri di assegnazione, le procedure di selezione, la durata massima e l'entità delle stesse, nonché gli obblighi, i compiti dei destinatari delle borse di studio, le forme di pubblicità da rispettare.

4. Per il finanziamento degli oneri complessivi derivanti dall'istituzione delle borse, oltre ai trasferimenti statali e regionali a ciò destinati, possono essere utilizzate, su proposta dei dipartimenti e dei centri autonomi di gestione, risorse provenienti da convenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi e, fino al 10% delle entrate per attività di ricerca.

5. Le borse di studio, di cui al presente articolo, sono soggette alle agevolazioni fiscali vigenti in materia e non danno luogo a trattamenti previdenziali, nè a riconoscimenti ai fini di carriera.

6. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 70.

Attività studentesca a tempo parziale

1. L'Università degli studi di L'Aquila, nell'ambito delle attribuzioni definite dalle norme in materia di diritto agli studi universitari può attivare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato paritetico per la didattica, definisce le modalità di accesso e le condizioni di erogazione dei sussidi di cui al comma precedente e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno d'iscrizione;

b) e prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del *curriculum* formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene valutata l'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e l'efficacia dei servizi attivati.

3. Per le attività che prevedono l'erogazione di particolari servizi dovrà essere valutata la preparazione e la capacità posseduta dal richiedente; tra le attività di servizio sono comprese anche forme di assistenza a studenti portatori di handicap.

4. Le prestazioni previste dal presente articolo sono soggette alle agevolazioni fiscali vigente in materia di diritto allo studio e non danno luogo a trattamenti previdenziali, nè a riconoscimenti ai fini di carriera.

Art. 71.

Attività di docenza aggiuntiva ed integrativa

1. Nell'ambito delle attribuzioni definite dalle norme in materia di ordinamenti didattici universitari e di diritto agli studi, il consiglio di amministrazione su richiesta di una o più facoltà, sentito il parere del senato accademico dovrà prevedere le modalità per l'attivazione ed il funzionamento delle iniziative e per il conferimento a titolo oneroso delle prestazioni didattiche, aggiuntive ed integrative rese al di fuori dell'impegno orario complessivo stabilito per i professori ed i ricercatori.

2. L'Università degli studi di L'Aquila per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione delle iniziative di cui al comma precedente, nonché per le prestazioni richieste ai professori a contratto ed ai collaboratori linguistici, può utilizzare, se necessario, una quota dei contributi versati dagli studenti.

Art. 72.

Integrazione dei trasferimenti ministeriali

1. Il consiglio di amministrzione, sentito il senato accademico, dopo aver acquisito il consenso delle rappresentanze sindacali del personale interessato, può destinare per il lavoro straordinario e per il fondo di incentivazione per il miglioramento dell'efficienza dei servizi quote dei proventi derivanti da convenzioni, da contratti, da servizi non istituzionali resi a terzi e, per iniziative finalizzate esclusivamente al miglioramento della fruibilità dei servizi per gli studenti, dai contribuiti studenteschi.

2. Le definizioni di tali quote e le modalità di utiizzo saranno stabilite dal consiglio di amministrzione.

Art. 73.

Partecipazione a consorzi ed a società di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, al fine di perseguire le proprie finalità pubbliche di ricerca e di didattica, può deliberare l'istituzione o la partecipazione a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.

2. La delibera di cui al comma precedente deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;

espressa previsione di clausole a salvaguardia dell'Università in occasione di eventuali aumenti di capitale sociale;

limitazione del concorso dell'Università alla quota di partecipazione nel caso di ripiano di eventuali perdite.

Art. 74.

Attività sociali, culturali e ricreative

1. L'Università dell'Aquila, nel rispetto della normativa vigente, si impegna a favorire iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo in favore del personale dipendente, anche stipulando apposite convenzioni con organismi costituiti da rappresentanti dei dipendenti e dell'amministrazione.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 75.

Rappresentanza in giudizio

1. La difesa in giudizio dell'Università degli studi di L'Aquila è affidata all'avvocatura dello Stato secondo le modalità e le norme vigenti.

2. Il consiglio di amministrazione, con motivata delibera, può conferire, per argomenti rientranti nella sfera delle competenze autonomistiche e nei giudizi contro lo Stato o sue amministrazioni, la consulenza o la rappresentanza in giudizio ad avvocati del libero foro.

Art. 76.

Limiti di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai casi non disciplinati da norme che recepiscono le direttive CEE ed i regolamenti comunitari in materia.

Art. 77.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge n. 168/1989 con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia per l'Università degli studi di L'Aquila le disposizioni legislative, regolamenti e le disposizioni emanate con circolari ministeriali con esso incompatibili.

97A2383

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 14 ottobre 1996, recante l'approvazione della tabella XVIII-*ter* relativa agli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XXIII «Diplomi universitari» gli articoli 410, 412, 413, 419, 420, 421 e 422 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, relativi alle norme generali - al riordinamento didattico dei precedenti diplomi di «scienze infermieristiche decentrato a Foggia», «ortottista», «tecnico di laboratorio biomedico», «logopedia», «tecnico di audiometria ed audioprotesi», «terapista della riabilitazione», «dietologia e dietetica applicata», alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali di igienista dentale nel corrispondente diploma universitario e alla istituzione dei diplomi universitari ex novo di infermiere, ostetrica/o, tecnico sanitario in radiologia medica.

Art. 410 - NORME GENERALI.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

Nell'ordinamento universitario della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

1. Dietista
2. Fisioterapista
3. Igienista dentale
4. Infermiere
5. Logopedista
6. Ortottista - Assistente in oftamologia
7. Ostetrica/o
8. Tecnico audiometrista
9. Tecnico audioprotesista
10. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. Tecnico sanitario di radiologia medica

La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.

I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

1.2 I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - policlinici universitari, IRCCS, ospedali - e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

1.3 In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

1.4 Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

1.5 Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

1.6 Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti deterimati, è

subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con donande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico d'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

1.7 I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà, sono titolari d'insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari sono nominati annualmente dal rettore senza oneri per l'Università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda.

La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

1.8 Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dei membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico- scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

1.9 Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale.

1.10 È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi. L'osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

L'Osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i rappresentanti delle stutture didattiche di diploma universitario;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma tra i presidente della relativa struttura didattica e dal rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

2. *Organizzazione d'idattica - verifiche di profitto - esame finale.*

2.1 La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti. Lo studente è tenuto altresì

a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

2.2 Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

2.3 Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonomo. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

2.4 Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

2.5 L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) a presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

2.6 La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

3. *Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.*

3.1 Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

3.2 La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggiornata con le procede di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

4. *Norme di passaggio.*

4.1 A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'Università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale s'intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime una valuta-

zione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale rimanendo confermato il voto già conseguito.

4.2 Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

4.3 Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sanità, su proposta delle università e delle regioni.

Art. 411 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETISTA.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diplola universitario di dietista.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «dietista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata pari a 1.600 ore complessive; qella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07C malattie apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11E psicologia clinica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.4 Corso integrato di biologia.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.5 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Chimico-tecnologica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed all'alimentazione.

B.1 Corso integrato di biochimica e fisiologia.

Settori: C09X chimica bromatologica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di microbiologia ed igiene.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.3 Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia.

Settori: C01B merceologia, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, G08A scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

B.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedaliere (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Fisiopatologia* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale, della nutrizione e del ricambio.

C.1 Corso integrato di biochimica della nutrizione e del ricambio.

Settore: E05A biochimica.

C.2 Corso integrato di fisiologia della nutrizione.

Settori: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di patologia generale e fisiopatologia della nutrizione.

Settori: F04A patologia generale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

C.4 Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE.

AREA D - *Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1 Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare.

Settori: F22B medicina legale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M09X istituzioni di diritto pubblico.

D.2 Corso integrato di nutrizione nelle collettività e nella ristorazione collettiva e di massa.

Settori: F22E igiene generale ed applicata, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

D.3 Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia.

Settori: F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11B psicologia sociale, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.4 Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale.

Settori: E06B alimentazione e nutrizione umana, F07A medicina Interna, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e strutture di ristorazione (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - *Educazione alimentare, politiche alimentari e trattanento dei disturbi alimentari, dietoterapia* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della prevenzione, del trattameto dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1 Corso integrato di educazione sanitaria ed educazione alimentare.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

E.2 Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari.

Settori: M06B geografia economico-politica, P01A economia politica.

E.3 Corso integrato di psicopatologia alimentare.
Settori: E06B alimentazione e nutrizione umana, F07A medicina interna, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11E psicologia clinica.

E.4 Corso integrato di nutrizione artificiale.
Settore: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

E.5 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - *Nutrizione clinica e dietoterapia* (crediti 3.0).
Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1 Corso integrato di malattie dell'apparato digerente.
Settore: F07D gastroenterologia.

F.2 Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione clinica.
Settori: F07A medicina interna, F07E endocrinologia, F08A chirurgia generale.

F.3 Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07F nefrologia.

F.4 Corso integrato di patologie dell'età evolutiva, della gravidanza e dell'età geriatrica.
Settori: F07A medicina interna, F19B pediatria generale ed applicata, F20X ginecologia ed ostetricia.

F.5 Corso integrato di dietetica applicata e deontologia professionale.
Settore: F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

F.6 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle specifiche competenze nel campo dell'alimentazione e nutrizione, le seguenti esperienze ed atti (decreto ministeriale n. 744/1994):

aver acquisito la capacità di utilizzo di sistemi informativi per: raccolta ed archiviazione dati; elaborazione di tabelle dietetiche e menus; raccolta e selezione di materiale bibliografico; creazione grafici e videoscrittura; gestione flussi informativi sull'attività di un servizio;

saper riconoscere e valutare i caratteri bromatologici ed organolettici degli alimenti crudi e delle loro trasformazioni conseguenti alla conservazione e cottura;

saper valutare visivamente pesi e volumi degli alimenti;

aver visitato un laboratorio specialistico di analisi quali-quantitative degli alimenti;

aver presa visione di un capitolato di appalto per la fornitura di derrate alimentari e per servizi di ristorazione per sani e/o malati;

aver visitato una struttura modello del settore della ristorazione ospedaliera e collettiva;

cinque relazioni valutative su strutture di ristorazione;

frequenza di almeno n. 80 ore in una cucina ospedaliera, seguendo tutte le fasi di preparazione del vitto e delle diete speciali;

50 prelievi di campionatura per il controllo batteriologico degli alimenti e discussione dei risultati degli esami;

formulazione n. 10 tabelle di composizione degli alimenti;

compilazione n. 10 liste di equivalenti di nutrienti;

calcolo del fabbisogno nutrizionale per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di razioni alimentari per fasce di età in almeno 200 casi;

elaborazione di almeno n. 10 questionari per la rilevazione delle abitudini e dei consumi alimentari;

effettuazione di almeno 10 interviste (cinque familiari, cinque individuali);

svolgimento di una relazione comprendente l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti;

simulazione di n. 5 interventi a carattere informativo rivolto a campioni di popolazione;

partecipazione ad un programma di indagine epidemiologica nutrizionale;

partecipazione all'elaborazione di un progetto di educazione alla salute comprensivo di: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, programmazione, attuazione, valutazione dei risultati;

esecuzione di n. 10 plicometrie e di 10 impedenziometrie;

effettuazione di n. 50 bilanci idro-salini;

esecuzione di almeno n. 50 anamnesi alimentari comprensive della rilevazione dell'apporto energetico globale per singolo nutriente;

calcolo e formulazione di almeno n. 50 diete per soggetti affetti da patologie;

aver sostenuto almeno n. 30 colloqui di esplicazione della dieta al paziente (dieta simulata e/o role playing);

esecuzione dell'impostazione di almeno n. 50 casi d'intervento nutrizionale distinti per patologie, comprensivi di: descrizione e valutazione del caso, definizione degli obiettivi, scelta delle modalità operative, criteri di verifica;

aver seguito almeno n. 20 casi di pazienti in nutrizione artificiale;

aver seguito almeno n. 50 iter di valutazione nutrizionale;

aver eseguito almeno n. 10 training per pazienti in nutrizione artificiale a domicilio;

aver seguito almeno n. 5 casi di anoressia e n. 5 casi di bulimia/BED in diverse fasi di trattamento;

impostazione del piano di trattamento di almeno 10 casi individuali e/o di gruppo (comprensivi delle tipologie) insieme alla équipe terapeutica, comprendente: la definizione degli obiettivi, criteri di verifica degli stessi, esercitazioni con simulazioni e/o role playing.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 412 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «fisioterapista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia uana, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F05X microbiologia medica e clinica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A: *Propedeutica* (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia, genetica e microbiologia.

Settore: E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione.

Settori: E06A fisiologia umana, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B: *Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso.

Settori: E09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica.

B.2 Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale.

Settore: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori: M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di metodologia della riabilitazione.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C1 Corso integrato di patologia generale e farmacologia.

Settori: E07X farmacologia, F04A patologia generale.

C.2 Corso integrato di neurologia

Settori: F11B neurologia, F12B neurochirurgia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore.

Settori: F07H reumatologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale.

Settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - *Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di medicina generale e specialistica.

Settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia.

D.3 Corso integrato di geriatria.

Settori: F07A medicina interna, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di psichiatria.

Settori: F11A psichiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

D.5 Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica.

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

D.6 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - *Metodi e tecniche della riabilitazione* (crediti 4.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva; deve saper analizzare le proprie azioni, anche sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria e dell'economia sanitaria.

E.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia).

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23 scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile.

Settori: F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 Corso integrato di medicina materno-fetale.

Settori: F19A pediatria, F20X ginecologia ed ostetricia. F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.4 Corso integrato di economia sanitaria.

Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B politica economica.

E.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocino comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - *Metodi e tecniche della riabilitazione speciale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica.

Settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

F.2 Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali.

Settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, Q05A sociologia generale.

F.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in 10 casi del programa di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in 100 soggetti (o per almeno 1.000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di n. 4 consegne scritte;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 413 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI IGIENISTA DENTALE.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «igienista dentale».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «igienista dentale».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1990, n. 669.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07I malattie infettive, F13A materiali dentari, F13B malattie odontostomatologiche, F21X anestesiologia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, M11E psicologia clinica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E13X biologia applicata.

A.4 Corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale.

Settori: P05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale.

A.5 Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori: N09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

A.6 inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Didattico-organizzativa della fisio-patologia medica e speciale odontostomatologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico; deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

B.2 Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F07I malattie infettive, F22A igiene generale ed applicata, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

B.3 Corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche.

Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4 Corso integrato di elementi di igiene dentale.

Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

B.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri.

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1 Corso integrato di odontoiatria sociale.

Settori: F22B medicina legale, Q05A sociologia generale, F02X storia della medicina.

C.2 Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia.

Settori: E07X farmacologia, F21X anestesiologia.

C.3 Corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile.

Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F19A pediatria generale e specialistica, F13C chirurgia maxillo-facciale.

C.4 Corso integrato di odontostomatologia preventiva.

Settori: F13B malattie odontostomatologiche, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

C.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - *Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di igienista dentale, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico; apprendere i principi genrali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa.

D.1 Corso integrato di parodontologia ed implantologia.

Settore: F13B malattie odontostomatologiche.

D.2 Corso integrato di protesi e riabilitazione.

Settori: F13A materiali dentari, F13B malattie odontostomatologiche.

D.3 Corso integrato di odontoiatria restaurativa.

Settore: F13B malattie odontostomatologiche.

D.4 Attività di tirocinio giudato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - *Esplorazine funzionale dell'apparato stomatolgnatico, educazione sanitaria* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1 Corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale.

Settore: F13B malattie odontostomatologiche, F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

E.2 Corso di materiali dentali.

Settore: F13A materiali dentali.

E.3 Corso integrato di metodologia epidemiologica ed igiene.

Settore: F22A igiene generale ed applicata.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - *Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e analisi di elaborati computerizzati* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base la gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F.1 Corso integrato di igiene applicata.

Settore: F23I scienze e tecniche di igiene dentale.

F.2 Corso integrato di psicologia applicata.

Settore: M11 psicologia applicata.

F.3 Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio giudato da svolgersi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e tirocinio

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria (D.M. 14 settembre 1994, n. 669), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

aver effettuato almeno 10 valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN, ecc.;

aver completato il trattamento in igiene orale in almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica;

aver compilato almeno 50 cartelle cliniche;

aver eseguito almeno 5 lucidature di restauri odontoiatrici, 10 ablazioni manuali di tartaro, 10 ablazioni di tartaro con ultrasuoni, 5 applicazioni di sigillanti;

aver effettuato 10 levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

conoscere i principi di sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle dei pazienti a rischio;

aver seguito a rotazione le seguenti attività:

parodontologia per almeno 100 ore;

odontoiatria infantile per almeno 50 ore;

ortodonzia per almeno 50 ore;

odontoiatria restaurativa per almeno 50 ore;

protesi almeno 50 ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, pediatrica, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 414 - DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1. L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma unviersitario per infermiere.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Infemiere» (responsabile dell'assistenza generale infemieristica).

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è deteminato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 140, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del D.M. sanità 14 settembre 1994, n. 739.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola puo aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni bilogici e patologici, le basi di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B10B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F10X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a fra acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settroi scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali: deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologica (crediti 1.4).

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di infermieristica generale e teorica del hursing.

Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche. M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

A.6 Corso di inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio da effettuarsi in stutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Fisiopatologica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su basi eziopatogenetica, nonché i fonamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del hursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A fisiologia umana, E06B scienze dell'alimentazione, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di microbilogia e microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

B.4 Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.5 Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II ANNO.

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I SEMESTRE.

C.1 Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settori: F23A scienze infernieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia.

Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

C.6 Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F23B scienze infernieristiche pediatriche, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C oncologia medica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F11B neuologia, F15A otorinolaringoiatria, F13B malattie odontostomatologiche, F14X malattie apparato visivo, F17X malattie cutanee e veneree, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A chirurgia generale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai c.i. C7-9).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area D - *Organizzativa e d'infermieristica applicata* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.2 Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, F01B economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa - crediti 1.0).

Settori: F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A psichiatria, F11E psicologia clinica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

E.2 Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine dell'anno di corso deve:

A. Aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

A1. Reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

A2. Servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

A3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici.

B. Essere in grado di:

B1. Saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

B2. Saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

B3. Dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

B4. Dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

B5. Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

B6. Comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del II anno di corso, deve:

A. Avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

A1. Assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e probleni inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500).

A2. Assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatalogia e pediatria (ore 200);

A3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

B. Essere in grado di:

B1. Identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

B2. Fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età;

B3. Promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del III anno di corso, deve:

A. Aver effettuato aleno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria

servizi di chirurgia specialistica

psichiatria

area critica

assistenza domiciliare

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

B. Aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente

C. Essere in grado di:

C1. Identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

C2. Pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

C.3 Pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

C4. Contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

C5. Analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

C6. Valutare la qualità dell'assistenza inferamieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

C7. Collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

C8. Interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

C9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

C10. Dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 415 - DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 - L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diplola universitario per infermiere decentrato a Foggia.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire espe-

rienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola puo aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessaria per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professinale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirugia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicilogica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica e informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti: 1.4).

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

A.6 Corso di inglese scientifico (crediti: 0.7).

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Fisiopatologia* (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su basi eziopatogenetica, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A fisiologia umana, E06B scienze dell'alimentazione, F22E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

B.4 Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.5 Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II ANNO.

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I SEMESTRE.

C.1 Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

C.6 Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F23B scienze infernieristiche pediatriche, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C oncologia medica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F13B malattie odontostomatologiche, F14X malattie apparato visivo, F17X malattie cutanee e veneree, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A chirurgia generale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai c.i. C7-9).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area D - *Organizzativa e d'infermieristica applicata* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.2 Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa, crediti 1.0).

Settori: F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

E.2 Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

A. Aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

A1. Reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

A2. Servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

A3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

B. Essere in grado di:

B1. Saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

B2. Saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

B3. Dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

B4. Dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

B5. Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

B6. Comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del secondo anno di corso, deve:

A. Avere effettuato 1.000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

A1. Assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi ine-

renti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500).

A2. Assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatalogia e pediatria (ore 200);

A3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

B. Essere in grado di:

B1. Identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

B2. Fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età;

B3. Promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

A. Aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

B. Aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

C. Essere in grado di:

C1. Identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

C2. Pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

C.3 Pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

C4. Contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

C5. Analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

C6. Valutare la qualità dell'assistenza inferamieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

C7. Collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

C8. Interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

C9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

C10. Dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 416 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LOGOPEDISTA.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 - L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diplola universitario di «logopedista».

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «logopedista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze e competenze necessarie a svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, eserci-

tazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola puo aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione;

b) le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilittivo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F11A psichiatria, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F scienze di riabilitazione in logopedia, L09A glottologia e lingustica, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M10B psicobiologia e psicologia fisica, M11E psicologia clinica, Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi generali di linguistica (fonetica, fonologia, morfo-sintassi, semantica e pragmatica).

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: E09A annatomia umana, E09B istologia.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.5 Corso integrato di linguistica I.

Settori: L09A glottologia e linguistica, M11E psicologia clinica, F23F scienze di riabilitazione in logopedia, M07E filosofia del linguaggio.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Anatomo-fisiologia e scienza della comunicazione applicate alla logopedia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi fondamentali dell'anatomo-fisiologia degli organi di senso e della fonazione, nonché i principi della comunicazione umana con riguardo all'afferenza sensoriale ed a quella espressiva, alle modalità d'elaborazione centrale e di relazione inter-individuale.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia.

Settori: E09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica, M10B psicologia e psicologia fisiologica.

B.2 Corso integrato di psicologia.

Settori: M10A psicologia generale, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

B.3 Corso integrato di scienza della comunicazione.

Settori: E06A fisiologia umana, F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia, M11A psicologia dello sviluppo.

B.4 Corso integrato di linguistica II.

Settori: L09A glottologia e linguistica, M10B psicobiologia e psicologia fisiologica, M07E filosofia del linguaggio.

B.5 Corso integrato di logopedia generale.

Settore: F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO.

Area C - *Fisiopatologia e semeiotica della comunicazione e logopedia generale* (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della comunicazione, nonché delle specifiche correlazioni cliniche, comprese quelle con organi, sistemi ed apparati connessi con la funzione comunicativa; deve iniziare altresì ad apprendere le tecniche logopediche e riabilitative specifiche.

I SEMESTRE

C.1 Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settori: F04A patologia generale, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia.

C.2 Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia.

C.3 Corso integrato di semeiotica generale.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Corso integrato di medicina specialistica.

Settori: F11B neurologia, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillofacciale, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F19B neuropsichiatria infantile.

C.5 Corso integrato di neurolinguistica.

Settori: F11B neurologia, L09A glottologia e linguistica.

C.6 Attività di tirocinio guidato in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE

C.7 Corso integrato di semeiotica speciale.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C.8 Corso integrato di neuroscienze applicate.

Settori: F11A psichiatria, F11B neurologia, F19B neuropsichiatria infantile.

C.9 Corso integrato di logopedia I.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO.

Area D - *Logopedia professionale (crediti: 7.0).*

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle patologie funzionali alla riabilitazione logopedica, nonché acquisire le tecniche logopediche e di riabilitazione specifica, comprese quelle relative alla psicomotricità.

I SEMESTRE

D.1 Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione.

Settori: F11B neurologia, F15A ototinolaringoiatria, F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D.2 Corso integrato di logopedia II.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di fono-logopedia.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 Corso integrato di scienze umane e medicina sociale.

Settori: F02X storia della medicina, F22B medicina legale, M09A pedagogia generale, M11B psicologia sociale.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuare in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE

D.6 Corso integrato di logopedia e riabilitazione logopedica.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B auidiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D.7 Corso integrato di riabilitazione psicomotoria.

Settori: F11A psichiatria, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23F scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche, L26A discipline dello spettacolo.

D.8 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

D.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver partecipato con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (decreto ministeriale n. 724/1994), con il continuo monitoraggio del tutore, ai seguenti atti:

eseguito valutazioni logopediche finalizzate alla impostazione del trattamento riabilitativo su almeno 20 pazienti in età evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva;

eseguito personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute ciascuno) su:

due pazienti affetti da disfonia;

due pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età evolutiva;

due pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età adulta;

un paziente affetto da disfonie successive a chirurgia della laringe;

un paziente affetto da disturbi della parola da causa organica periferica;

un paziente affetto da disturbi della deglutizione;

due pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva;

due pazienti affetti da ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva;

due pazienti affetti da afasia e disartria;

due pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apprendimento in età evoluta;

due pazienti con disturbi della fluenza verbale;

partecipato alla stesura di almeno due diagnosi funzionali previste per la certificazione dell'handicap (legge n. 104).

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 417 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante, con il rilascio del titolo di «ortottista-assistente di oftalmologia».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestre); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare, di rieducazione di handicaps della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Son settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F11A psichiatria, F11B neurologia, F14X malattie dell'apparato visivo, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale e specialistica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A: *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi culturali per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i fondamenti di istologia, embriologia, anatomia e fiosologia e di ortottica. Deve infine acquisire conoscenze d'informatica applicata.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia.

Settore: E09A anatomia umana, E09B istologia, E06A fisiologia umana, F14X malattie dell'apparato visivo.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.5 Corso integrato di fisiopatologia della visione binoculare.

Settori: E10X biofisica medica, F14X malattie dell'apparato visivo.

A.6 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture specialistiche universitarie od ospedaliere (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B: *Anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, motilità oculare e visione binoculare* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della modalità oculare e della visione binoculare, nonché i principi di ottiva fisiopatologica e di psicologia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia dell'apparato visivo.

Settori: E09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, F14X malattie apparato visivo.

B.2 Corso integrato di anatomo-fisiologia della motilità oculare e della bisione binoculare.

Settori: E06A fisiologia umana, F14X malattie dell'apparato visivo.

B.3 Corso integrato di ottica fisiopatologica I.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

B.4 Corso integrato di psicologia medica.

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato: in strutture specialistiche (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Fisiopatologia oculare, della motilità oculare e della visione binoculare semeiotica e ortottica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della funzione visiva, della motilità oculare e della visione mono e binoculare, l'ortottica generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le nozoni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di refrazione ed alla loro correzione.

C1 Corso integrato di fisiopatologia della funzione visiva.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

C.2 Corso integrato di ottica fisiopatologica II.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

C.3 Corso integrato di patologia oculare.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

C.4 Corso integrato di ortottica generale.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

C.5 Corso integrato di semeiotica e metodologia ortottica.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

C.6 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - *Semeiologia oculare, ortottica, metodologie di rieducazione funzionale e del trattamento riabilitativo ortottico* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di contattologia.

D.1 Corso integrato di semeiotica oftalmologica I.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

D.2 Corso integrato di neuroftalmologia.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

D.3 Corso integrato di fisiopatologia generale e specialistica correlata.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna, F19A pediatria generale e specialistica, F14X malattie dell'apparato visivo.

D.4 Corso integrato di motilità oculare e strabismi.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

D.5 Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva I.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

D.6 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - *Metodi e tecniche relativi ai presidi di trattamento riabilitativo ortottico e della rieducazione della visione* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i metodi, le tecniche e l'utilizzazione dei presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli handicaps della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene e medicina legale.

E.1 Corso integrato di farmacologia oculare, igiene e medicina del lavoro.

Settori: E07X farmacologia, F14X malattie dell'apparato visivo, F22A igiene generale e specialistica, F22C medicina del lavoro.

E.2 Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva II.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

E.3 Corso integrato di riabilitazione neuropsicovisiva.

Settori: F11A psichiatria, F19B neuropsichiatria infantile, F14X malattie dell'apparato visivo.

E.4 Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

E.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - *Pratica ortottica e della riabilitazione della disabilità visiva* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche semeiologiche, metodi, tecniche, presidi della rieducazione, handicaps della funzione visiva, ortottica in età evolutiva, in età adulta e geriatrica; deve conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione.

F.1 Corso integrato di semeiotica oculare II.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

F.2 Corso integrato di rieducazione handicaps funzione visiva in età evolutiva.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

F.3 Corso integrato di ortottica.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

F.4 Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale, etica e deontologia.

Settori: F02X storia della medicina, F14X malattie dell'apparato visivo, F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato, in relazione alle specifiche competenze nel campo dei disturbi motori e sensoriali della visione, ai seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743):

350 determinazioni della acuità visiva, della sensibilità al contrasto, della fissazione oculare;

350 determinazioni e trattamenti preventivi-riabilitativi ortottici dei disturbi della visione mono-binoculare e della motilità oculare dell'handicap della funzione visiva, dei disturbi della convergenza-divergenza e della accomodazione, della diplopia, del nistagmo;

350 misurazioni della deviazione oculare negli strabismi concomitanti latenti e manifesti ed incomitanti;

350 determinazioni della correzione ottica e prismatica con relativa applicazione in tutti i tipi di disturbi della motilità oculare e della visione binoculare;

100 effettuazioni di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica: rifrazione, campo visivo, senso cromatico, senso luminoso, adattometria, contattologia, elettrofisiologia, ecografia, biometria, pachimetria, fluoroangiografia, tonometria, tonografia;

150 osservazioni di aspetti fisiologici della motilità oculare e della visione binoculare;

esperienza pratica con tutti i metodi, tecniche, presidi ottici, e prismatici inclusi, di esame e trattamento rieducativo riabilitativo ortottico in almeno 350 pazienti con disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in almeno 40 portatori di handicap della funzione visiva; relativa compilazione cartelle cliniche ortottiche o dell'ipovedente;

80 osservazioni di aspetti fisiologici della funzione visiva;

100 osservazioni di pazienti con patologie oculari e degli annessi;

400 esami di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

100 ore di assistenza di sala operatoria.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 418 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di «ostetrica/o».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di ostetrica/o.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1990, n. 740.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patalogici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dell'Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistenza al neonato.

Sono settori non rinunciabili del corso di D.U.: Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X diritto amministrativo.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrione e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E11B biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di istologia ed anatomia umana.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di ostetricia generale.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Fisiologia applicata all'ostetricia* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 Corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.2 Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica, E06B alimentazione e nutrizione umana.

B.3 Corso integrato di ostetricia.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F23C scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).

Settori: F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

C.2 Corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F06B alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di patolgia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

C.4 Corso integrato di assistenza al parto.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, F08A chirurgia generale.

C.5 Corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata.

C.6 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - *Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 Corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F07I malattie infettive, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 Corso integrato di igiene e di puericultura.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F19A pediatria generale e specialistica.

D.3 Corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia.

Settori: E07X farmacologia, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

D.4 Corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F20X storia della medicina, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica

sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - *Patologia della gravidanza e del parto e dei settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia)* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienze/efficacia.

E.1 Corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

E.2 Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F04C oncologia medica, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 Corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C oncologia medica, F20X ginecologia ed ostetricia, F07E endocrinologia.

E.4 Corso integrato di etica ed economia sanitaria.

Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, F01B economia sanitaria.

E.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - *Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 Corso integrato di organizzazione sanitaria.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 Corso integrato di scienze umane.

Settori: F20X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (D.M. 14 settembre 1994, n. 740):

1. visite gestanti con almeno 100 esami prenatali;
2. sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;
3. aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;
4. aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
5. aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
6. aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;
7. aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;
8. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;
9. aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina e chirurgia.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 419 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOMETRISTA.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, falcotà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audiometrista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico audiometrista».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di tecnico audiometrista riguardo alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, su prescrizione del medico specialista (D.M. 14 settembre 1994, n. 667).

2 - *Ordinamento didattico*

2.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso di D.U. è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione dei fenomeni biologici e fisiopatologici, in generale e riguardo ad organi ed apparati connessi con l'apparato uditivo e vestibolare; le cognizioni di audiologia ed audiometria e le basi culturali per la comprensione dei fenomeni relazionali ed interpersonali per poter intervenire, per quanto di competenza, nella previsione e valutazione delle situazioni patologiche del sistema uditivo; le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la prevenzione, la diagnosi strumentale e la riabilitazione del sistema uditivo e vestibolare.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: Settori: B10B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07A medicina interna, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23F scienze di riabilitazione in logopedia, K10X misure elettriche ed elettroniche, M11E psicologia clinica.

2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A2. Corso integrato di chimica e biochimica.

Settori: E05A biochimica.

A3. Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A4. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A5. Corso integrato di audiometria generale.

Settore: F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

A6. Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; deve apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; deve apprendere le nozioni di base audiometriche.

B1. Corso integrato di fisiopatologia.

Settori: E10X biofisica medica, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

B2. Corso integrato di psicologia.

Settori: M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica, L09A glottologia e linguistica.

B3. Corso integrato di audiologia.

Settori: F15B audiologia, E10X biofisica medica.

B4. Corso integrato di audiometria I.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

B5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO.

Area C - *Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria* (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

I SEMESTRE.

C1. Corso integrato di fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

Settore: F15B audiologia.

C2. Corso integrato di medicina e geriatria.

Settori: F07A medicina interna, F15A otorinolaringoiatria, F15B foniatria.

C3. Corso integrato di audiometria II.

Settore: F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C5. Attività di tirocinio giudato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

C5. Corso integrato di patologia.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia.

C6. Corso integrato di medicina materno-infantile.

Settori: F15B audiologia, F19B pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

C7. Corso integrato di audiometria infantile.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C8. Corso integrato di medicina sociale, igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

C9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area D - *Audiologia clinica ed industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo e dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare; apprendere i principi di audiologia industriale.

D1. Corso integrato di audiologia clinica I.

Settore: F15 B audiologia.

D2. Corso integrato di audiometria protesica.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di audiologia riabilitativa.

Settore: F15B audiologia F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D4. Corso integrato di audiologia industriale.

Settori: B01B fisica, F15B audiologia, F22C medicina del lavoro.

D5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area E - *Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile; conoscere i principi di diritto, medicina legale e deontologia professionale.

E1. Corso integrato di audiologia clinica II.

Settore: F15B audiologia.

E2. Corso integrato di audiometria III.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

E3. Corso integrato di audiologia preventiva.

Settore: F158 audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

E4. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settore: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (D.M. 14 settembre 1994, n. 667), le seguenti esperienze ed attività:

almeno 100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale e l'impedenzometria;

almeno 50 audiometrie comportamentali infantili;

avere eseguito in prima persona una misurazione fonometrica;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito almeno 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito almeno 100 manovre otoscopiche finalizzate all'ispezione del C.U.E.

aver compiuto almeno 50 rilevazioni dei potenziali evocati uditivi;

aver eseguito almeno 10 misure della funzione vestibolare;

aver formulato personalmente la strategia audiometrica di almeno 30 pazienti con patologie uditive;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione vestibolare;

aver partecipato personalmente ad almeno un programma di screening uditivo.

Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie del diversi atti ed il relativo peso specifico ed altre integrazioni.

Art. 420 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOPROTESISTA.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante ed il rilascio del diploma di tecnico audioprotesista.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità fomative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di audioprotesista, in modo tale da provvedere alla selezione, fornitura, adattamento, controllo e addestramento all'uso dei presidi protesici per la prevenzione, correzione e riabilitazione dei deficit uditivi, su prescrizione del medico specialista (D.M. 14 settembre 1994 n. 668).

2- *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio clinico guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi conoscitive e pratiche nel campo biologico, fisico, clinico, tecnologico, psicologico e sociale per effettuare la prevenzione e la corretta valutazione dei deficit auditivi, per selezionare, adattare e valutare l'efficacia dell'apparecchio acustico, per comprendere gli aspetti neurofisiologici e psicologici del soggetto ipoacusico, per il rilevamento e la personalizzazione dell'impronta, per educare ed addestrare il soggetto ipoacusico all'uso corretto dell'apparecchio acustico e alla discriminazione del parlato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: Settori: B01B fisica, E05L biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatonia umana, E098 istologia, E10X biofisica medica, E03X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07A medicina interna, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23F scienze di riabilitazione in logopedia, K10X misure elettriche ed elettroniche, I26A bioingegneria meccanica, M11E psicologia clinica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01XI statistica medica, K05B informatica.

A2. Corso integrato di chimica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A3. Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: B09A anatomia umana, E09E istologia.

A4. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A5. Corso integrato di audiometria generale.

Settore: F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

A6. Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alla scienze audiometriche e audioprotesiche* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistena uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B1. Corso integrato di fisiopatologia.

Settori: E10X biofisica medica, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

B2. Corso integrato di psicologia.

Settori: M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica, L09A glottologia e linguistica.

B3. Corso integrato di audiologia.

Settori: F15B audiologia, E10X biofisica medica.

B4. Corso integrato di audiometria I.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

B5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed ertraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO.

Area C - *Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria* (crediti: 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

I SEMESTRE.

C1. Corso integrato di fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

Settore: F15B audiologia.

C2. Corso integrato di medicina e geriatria.

Settori: F07A medicina interna, F15A otorinolaringoiatria, F15B foniatria.

C3. Corso integrato di audiometria II.

Settore: F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II SEMESTRE.

C5. Corso integrato di patologia.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia.

C6. Corso integrato di medicina materno-infantile.

Settori: F15B audiologia, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

C7. Corso integrato di audiometria infantile.

Settori: F15B audiologia, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

C8. Corso integrato di medicina sociale, igiene e sanità pubblica.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area D - *Fisica acustica, bioingegneria e elettronica, audiologia riabilitativa e protesica* (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della fisica acustica, bioingegneria, elettronica ed informatica applicati alla protesizzazione acustica nonché i principi della riabilitazione della funzione uditiva e dell'handicap relativo a patologia uditive ed i principi di audiologia industriale.

D.1 Corso integrato di biofisica applicata.

Settore: E10X biofisica.

D.2 Corso integrato di audiologia ed audiofonologia.

Settori: F15B audiologia, F15B foniatria, F23F scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di audioprotesi.

Settori: F15B audiologia, I26A bioingegneria meccanica, K05B informatica, K10X misure elettriche ed elettroniche.

D.4 Corso integrato di audiologia industriale.

Settori: B01B fisica, F15B audiologia, F22C medicina del lavoro.

D.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area E - *Conoscenze avanzate di tecnologie biomediche, biomeccanica e tecniche audioprotesiche* (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire in via definitiva i fondamenti delle tecnologie biomediche, della biomeccanica, della riabilitazione audioprotesica, della strumentazione elettronica al fine di una corretta applicazione dell'apparecchio acustico.

E.1 Corso integrato di tecnologia biomedica della riabilitazione e strumentazione elettronica.

Settori: I26A bioingegneria meccanica, K10X misure elettriche ed elettroniche.

E.2 Corso integrato di tecnologia audioprotesica.

Settori: F15B audiologia, K05B informatica.

E.3 Corso integrato di scienza e tecnologia dei materiali biomedici dei sussidi uditivi.

Settori: F15B audiologia, I14A scienza e tecnologia dei materiali, I26A bioingegneria meccanica.

E.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B medicina legale.

E.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere ivi comprese strutture private accreditate (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in relazione alle competenze proprie del suo profilo (D.M. 14 settembre 1994, n. 668), le seguenti esperienze ed attività:

100 studi audiometrici di base comprendenti l'audiometria tonale, l'audiometria vocale, l'impedenzometria e la valutazione del campo dinamico;

50 audiometrie comportamentali infantili;

avere eseguito in prima persona 5 misurazioni fonometriche;

aver contribuito personalmente ad attività di riabilitazione protesica uditiva;

aver eseguito 20 misure del guadagno protesico comprendenti sia la prova elettroacustica della protesi che le misure del guadagno funzionale;

aver eseguito 100 manovre otoscopiche di cui almeno 20 in soggetti in età pediatrica, finalizzate all'ispezione del C.U.E. e della M.T;

aver rilevato almeno 15 impronte del C.U.E. di cui almeno 3 soggetti in età pediatrica;

aver idoneamente selezionato il materiale, la forma e la eventuale ventilazione in almeno 15 applicazioni di chiocciole, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver costruito e correttamente applicato e verificato 15 chiocciole od altri sistemi di accoppiamento acustico, di cui almeno 3 in soggetti in età pediatrica;

aver selezionato personalmente la protesi acustica adeguata in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver adottato e collaudato personalmente il presidio protesico in 15 pazienti, di cui almeno 3 in età pediatrica;

aver seguito personalmente la riparazione ed il ripristino di 15 protesi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 421 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del D.M. 26 settembre 1994, n. 745.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non

oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galenica farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radio-immunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori: B01B fisica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X bilogia applicata, F10X statistica medica, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia, F22A igiene generale ed applicata, K10X misure elettriche ed elettroniche, V23B parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica, K10X misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato dichimica e propedeutica biochimica.

Settori: C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica, E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E04B biologia molecolare, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana ed istologia

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Inglese scientifico.

Settori: L18C linguistica inglese.

A6. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Biochimica, microbiologia e fisiologia* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana.

Settori: E06A fisiologia umana, E10X biofisica medica.

B.4 Corso integrato di di organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, P02A economia aziendale, Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra ospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Fisopatologia generale* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di patologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

C.2 Corso integrato di microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - *Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di patologia clinica e citopatologia.

Settore: patologia clinica.

D.2 Corso integrato di immunologia ed immunoematologia.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

D.3 Corso integrato di istopatologia.

Settori: F06A anatomia patologica, F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settore: F02X storia della medicina.

D.5 Corso integrato di igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO.

Area E (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e cito-istopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I SEMESTRE.

E.1 Corso integrato di tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia

Settori: F04B patologia clinica, F04A patologia generale.

E.2 Corso integrato di tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, V32B parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di tecniche diagnostiche di biochimica clinica.

Settore: E05B biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di tecniche diagnostiche di anatomia patologica.

Settori: F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia.

II SEMESTRE.

E.5 Corso integrato di tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F06C tecniche di anatomo-istopatologia.

E.6 Corso integrato di farmacotossicologia e galenica farmaceutica.

Settori: E05B biochimica clinica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di citogenerica e genetica medica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

E.8 Corso integrato di patologia clinica e patologia molecolare.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

E.9 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale di laboratorio (D.M. 745/1994), nella misura minima sottoindicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semi-automatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio:

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

050 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, etc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

020 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

020 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati di isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citigenetiche;

030 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

030 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R.;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

020 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computerguidata;

020 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusionale;

010 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolide, ad uso orale, dermatologico e rettale;

020 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante;

050 procedure analitiche cromatografiche.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Art. 422 - DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM).

1. *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1 L'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità di cui all'art. 410, comma 1.5.

1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensid el D.M. 26 settembre 1994, n. 746 e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1 Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori: A02A analisi matematica, B01A fisica generale, B01B fisica, B04X fisica nucleare e subnucleare, C03X chimica generale ed inorganica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, K10X misure elettriche ed elettroniche, K05B informatica, K06X bioingegneria elettronica.

2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specifico nella tabella *B*.

TABELLA *A*

Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari

I ANNO - I SEMESTRE.

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica.

Settori: A02A analisi matematica, B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di fisica generale.

Settori: B01A fisica generale, B01B fisica.

A.3 Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica.

Settori: B03X struttura della materia, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di biologia e radiobiologia.

Settore: E13X biologia applicata.

A.6 Corso integrato di anatomo-fisiologia umana.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I ANNO - II SEMESTRE.

Area B - *Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 Corso integrato di patologia generale.

Settore F04A patologia generale.

B.2 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I.

Settori: E09A anatomia umana, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica.

Settori: B01A fisica generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, K06X bioingegneria elettronica.

B.4 Corso integrato di misure elettriche ed elettronica.

Settori: I17X elettrotecnica, K10X misure elettriche ed elettronica.

B.5 Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria.

Settori: F22A igiene generale ed applicata.

B.6 Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II ANNO - I SEMESTRE.

Area C - *Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia* (crediti: 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica, K06X bioingegneria elettronica.

C.2 Corso integrato di informatica ed archiviazione.

Settori: K05B informatica, K05C cibernetica, K06X bioingegneria elettronica.

C.3 Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro.

C.4 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II ANNO - II SEMESTRE.

Area D - *Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione* (crediti: 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia.

Settori: B04X fisica nucleare e subnucleare, B01A fisica generale, K06X bioingegneria elettronica.

D.2 Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione.

Settori: B01B fisica, E10X biofisica medica.

D.3 Corso integrato di radiofarmaci.

Settori: C03X chimica generale ed inorganica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III ANNO - I SEMESTRE.

Area E - *Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche* (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1. Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III.

Settore: F18x diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, K03X telecomunicazioni.

F.1 Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.).

Settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale.

Settori: F02X storia della medicina, F22B medicina legale.

E.4 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III ANNO - II SEMESTRE.

Area F - *Tecniche di medicina nucleare e radioterapia* (crediti: 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 Corso integrato di tecniche in radioterapia.

Settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 Corso integrato di tecniche in medicina nucleare.

Settore: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare.

Settori: E07X farmacologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F.5 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rx dello scheletro;

300 esami rx del torace;

200 esami rx dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rx di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologia;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna;

d) servizio di fisica sanitaria - frequenza di 2 mesi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1996

Il rettore

97A2384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 43, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe De Feis dott. Michele, destinato quale prefetto a Trieste, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 6 dicembre 1996.

97A2612

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 12 marzo 1997 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vladimiro P. Villalta Novoa console generale della Repubblica di El Salvador a Milano.

97A2615

Autorizzazione all'associazione C.I.F.A. - Centro internazionale famiglie pro adozione, in Torino, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Brasile.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 13 marzo 1997, l'associazione C.I.F.A. - Centro internazionale famiglie pro adozione, con sede in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Brasile.

97A2614

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione sociale della società «Deca Revisione di Paolo Parrano & C. - S.a.s.», in Arezzo

Con decreto ministeriale 26 marzo 1997, il decreto interministeriale 11 gennaio 1994, con il quale la società «Deca Revisione di Paolo Parrano & C. - S.a.s.», con sede legale in Arezzo, iscritta al registro delle imprese di Arezzo al n. 13955, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Deca Revisione di Leonardo Misesti & C. S.a.s.» ferma restando la sede sociale in Arezzo.

97A2613

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1659,41
ECU	1932,88
Marco tedesco	992,65
Franco francese	294,70
Lira sterlina	2722,76
Fiorino olandese	882,24
Franco belga	48,099
Peseta spagnola	11,725
Corona danese	260,36
Lira irlandese	2617,89
Dracma greca	6,264
Escudo portoghese	9,877
Dollaro canadese	1197,96
Yen giapponese	13,519
Franco svizzero	1154,13
Scellino austriaco	141,03
Corona norvegese	244,10
Corona svedese	217,61
Marco finlandese	331,35
Dollaro australiano	1296,66

96A2673

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Trousseau Ancien a r.l.», in Gaby, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 862, in data 17 marzo 1997, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Trousseau Ancien a r.l.» di Gaby (Aosta), via Palatz n. 15, e ha affidato al dott. commercialista Mario Dalbard di Donnas (Aosta) l'incarico di commissario liquidatore.

97A2616

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni disposte a favore dell'Università

Con decreto n. 15380/96/2° sett. del 10 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte di Montell Italia S.p.a. di Ferrara della somma di L. 36.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio biennale post-doc su «Caratterizzazione fisica di materiali polmerici».

Con decreto n. 15382/96/2° sett. del 14 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore della biblioteca della sezione di ematologia del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate disposta dal dott. Umberto Passerini di Ferrara.

Con decreto n. 15381/96/2° sett. del 13 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte di Zeneca s.p.a. di Basiglio (Milano), di una pompa siringa mod. Pilot Anaesthesia, del valore di L. 3.600.000 a favore della sezione di anestesiologia e rianimazione del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto n. 15383/96/2° sett. del 14 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte del Bacino imbrifero montano dell'Adige di Verona, della somma di L. 1.200.000 a favore del dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche per spese di scavi e ricerca nella Grotta di Fumane (Verona).

Con decreto n. 15092/96/2° sett. del 14 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte dell'A.I.R.C. - Associazione italiana per la ricerca sul cancro, della somma di L. 40.000.000 quale contributo di ricerca per il progetto dal titolo «Induzione del differenziamento in cellule tumorali: ruolo del ciclo del poli-fosfoinositidi e delle proteinchinasi C (PKC) a livello nucleare» a favore dell'istituto di anatomia umana normale.

Con decreto n. 15093/96/2° sett. del 14 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte dell'A.I.R.C. - Associazione italiana per la ricerca sul cancro, della somma di L. 115.000.000 quale contributo di ricerca per il progetto 1996 a favore del dipartimento di biochimica e biologia molecolare - Laboratorio oncologia cellulare e molecolare.

Con decreto n. 15094/96/2° sett. del 14 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte della ditta Plada s.p.a. di Milano di un masterizzatore CD-Rom del valore di L. 2.200.000 a favore dell'istituto di pediatria.

Con decreto n. 15095/96/2° sett. dell'11 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte della ditta Hit-Medica s.r.l. di Rimini di un personal computer completo di monitor e stampanti a colori per un valore di L. 3.500.000 a favore del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate - sezione di clinica ortopedica e traumatologia.

Con decreto n. 15096/96/2° sett. dell'11 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte della prof.ssa Marilisa Rossi e del prof. Oscar Sacchi della somma di L. 10.158.433 a favore del dipartimento di biologia per la continuazione dell'attività di ricerca su «Aspetti genetici e molecolari della risposta fisiologica e patologica mediata da recettori per neurotrasmettitori».

Con decreto n. 15281/96/2° sett. dell'11 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte del prof. Francesco Maria Avato di volumi del valore complessivo di L. 180.000 a favore del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto n. 15282/96/2° sett. dell'11 febbraio 1997 il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato l'Università degli studi di Ferrara ad accettare la donazione da parte del prof. Antonio Rossi di un pachimetro ad ultrasuoni del valore di L. 8.500.000 a favore della clinica oculistica.

97A2617

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 concernente: «Inserimento nella tariffa di vendita di alcune nuove marche di tabacchi lavorati esteri e radiazioni di marche già iscritte». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 11, prima colonna, tabella B, alla voce «Sigari», dove è scritto: «Terra Nova Coronas *Elegants* (confezione da 5) ...», leggasi: «Terra Nova Coronas *Elegantes* (confezione da 5) ...»;

a pag. 11, seconda colonna, tabella B, alla voce: «Sigaretti», dove è scritto: «Christian of Denmark *Lights* (confezione da 20) ...», leggasi: «Christian of Denmark *Light* (confezione da 20) ...»;

a pag. 11, seconda colonna, tabella B, alla voce «Sigaretti», dove è scritto: «Agio Mini Mehari's & Sweet (confezione da 10 pezzi) ...», leggasi: «Agio Mini Mehari's *Mild* & Sweet (confezione da 10 pezzi) ...»;

a pag. 11, seconda colonna, tabella B, alla voce «Sigaretti», dove è scritto: «Flora Bahia Panatelas *Elegants* (confezione da 5) ...», leggasi: «Flora Bahia Panatelas *Elegantes* (confezione da 5) ...»;

a pag. 12, seconda colonna, tabella D, alla voce «Per pipa», dove è scritto: «Caledonian *Higland* Cream (20 scatole)», leggasi: «Caledonian *Highland* Cream (20 scatole)»;

a pag. 12, seconda colonna, art. 2, alla voce «Sigaretti», dove è scritto: «Clubmaster Sumatra n. 141 (cod. *382*)», leggasi: «Clubmaster Sumatra n. 141 (cod. 381)».

97A2645

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 238.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 8 0 9 7 *

L. 1.500